

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1511

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERTOLI, TASSONE, GALLI, GELPI, ENZO BALOCCHI, BORRI**

Riforma dell'ordinamento della pubblica amministrazione

*Presentata l'11 agosto 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le riforme istituzionali più importanti ed urgenti si colloca indubbiamente quella di cui alla presente proposta di legge, in quanto essa riguarda l'organizzazione ed il funzionamento di quella vasta e complessa struttura — la pubblica amministrazione — dalla cui efficienza dipende l'efficacia di qualsiasi altra riforma.

Con questa proposta si ritiene di poter ridare credibilità alle istituzioni democratiche del Paese, ponendo fine, nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione, alla vigente confusione tra responsabilità politiche e responsabilità amministrative, a causa della quale pochi ma pericolosi elementi, infiltratisi negli organi politici, amministrativi e giudiziari, sono giunti al punto di screditare le istituzioni stesse del Paese.

Deve, d'altra parte, essere portata a termine la democratizzazione della pubblica amministrazione, distinguendo in maniera netta e precisa le responsabilità politiche degli organi elettivi da quelle gestionali dei funzionari di carriera, superando la cultura autoritaristica dell'egemonia degli organi politici, al di là di qualsiasi delimitazione funzionale, a detrimento del buon andamento e dell'imparzialità dei pubblici uffici, la cui organizzazione è affidata dall'articolo 97 della Costituzione alle disposizioni di legge e non certo alle direttive dei ministri.

Secondo una corretta interpretazione della normativa costituzionale, alla quale, del resto, fa riscontro il tenore dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le attività di indirizzo politico del Ministro, che possono estrinse-

carsi in emanazione di regolamenti solo « quando la legge espressamente conferisca tale potere », possono legittimamente concretizzarsi nella collaborazione all'esercizio della potestà normativa del Governo (articoli da 14 a 17 della citata legge n. 400 del 1988) che, nell'ambito del dicastero di appartenenza, deve necessariamente limitarsi alla raccolta della base conoscitiva e progettuale ed alla eventuale elaborazione di progetti normativi, autonomi o governativi.

L'organo politico — il Ministro e, per sua delega, i Sottosegretari — nell'ambito interno del proprio dicastero deve essere investito della funzione politica, consistente nella determinazione delle regole alle quali deve adeguarsi l'intero apparato amministrativo, con l'adozione degli strumenti normativi di propria competenza: regolamenti, decreti e circolari.

Attraverso tali strumenti, l'organo politico deve avere la capacità di regolamentare nel modo più dettagliato possibile — al fine di ridurre al minimo le possibilità di divergenze interpretative della legge da parte degli organi amministrativi chiamati ad applicarla — le modalità della gestione amministrativa, restando però nella sfera degli indirizzi generali, senza sconfinare cioè in specifici atti di gestione.

Gli organi gestionali, gli uffici amministrativi, assegnati alla titolarità dei funzionari di carriera, devono essere investiti, invece, della funzione esclusiva ed autonoma della gestione concreta degli affari, nei limiti e con le modalità determinati dagli organi politici — legislativi e governativi — assumendo la personale responsabilità dei relativi provvedimenti amministrativi riguardanti sia i mezzi di gestione — personale, locali e beni strumentali — che l'utenza: autorizzazioni, licenze, concessioni, eccetera.

Si eviterà, in tal modo, che l'organo politico — Ministro o Sottosegretario — debba assumere la paternità di provvedimenti relativi ad affari la cui gestione reale sia stata esercitata dagli organi amministrativi, senza alcuna sua effettiva partecipazione, con evidente possibilità di

strumentalizzazione, da parte degli organi gestori, della propria apparente estraneità alle decisioni finali.

Né deve sottacersi l'ipotesi inversa, la possibilità cioè di strumentalizzazione da parte di ministri e sottosegretari al clientelismo politico o sindacale, dei provvedimenti amministrativi che l'attuale normativa assegna alla competenza formale dell'organo politico, sottraendoli, in tal modo, ad una rigida consequenzialità alle risultanze delle sottostanti procedure burocratiche e di legalità, non fosse altro che per il complesso sistema di verifiche e controlli al quale sono soggette.

Dalle interferenze politiche, d'altra parte, non sarebbe possibile sperare di ottenere alcun valido apporto alla gestione amministrativa, per la varietà e la complessità delle conoscenze tecniche indispensabili.

L'intervento politico nella gestione amministrativa, inoltre, deresponsabilizza i titolari di tale gestione, i quali non potranno certo essere chiamati a rispondere, poi, di decisioni gestionali assunte dall'organo politico.

Deve trovare concreta attuazione, insomma, la chiara ed inequivocabile norma del secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione, secondo la quale « nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ».

Si è operata, quindi, una precisa svolta politica in materia di amministrazione del personale, che è logica conseguenza della distinzione innanzi operata tra competenze politiche e competenze gestionali e relative responsabilità: le nomine ai vertici della gerarchia amministrativa non possono prescindere da un sicuro accertamento dei necessari requisiti di professionalità dei soggetti interessati, né pare ipotizzabile che tali requisiti possano reperirsi in soggetti diversi da quelli sistematicamente professionalizzati, specializzati, qualificati, selezionati e ripetutamente aggiornati e perfezionati professionalmente, nell'ambito dell'amministrazione di provenienza, come più avanti sarà precisato.

Si è ritenuto, pertanto, di modificare il sistema di nomina alle funzioni di responsabilità di vertice, lasciando al ministro la facoltà di proporre elementi di propria fiducia, ma circoscrivendo tale facoltà di scelta a soggetti che, avendone la necessaria qualificazione professionale, abbiano conseguito la promozione, per « merito curriculare », alla qualifica terminale di direttore generale.

La selezione del personale deve avvenire — nell'interesse dell'amministrazione all'utilizzazione dei migliori e nell'interesse di questi ultimi a non vedersi prevaricare da colleghi professionalmente meno qualificati — con un sistema che offra la possibilità di valutare ciascun funzionario in relazione al suo intero *curriculum*, dal quale deve potersi rilevare, in concreto e in qualsiasi momento, l'intera attività da lui svolta, rigorosamente documentata.

Tale sistema, definito appunto di « merito curriculare », rispetto a quello del concorso per esami offre, indubbiamente, maggiori garanzie, sotto vari aspetti:

1) l'indagine sulla cultura del candidato non è « a campione », circoscritta, cioè, ad alcuni argomenti, con esito affidato più alla sorte che alla effettiva valutazione della cultura, per l'esiguità del tempo a disposizione della commissione d'esame, rispetto alla vastità delle conoscenze richieste ai candidati;

2) la prova non consiste in un ennesimo, quanto inutile, saggio della cultura generale o specifica del candidato, più o meno ripetitivo di quelli universitari e di ingresso in carriera, ma valuta direttamente le sue conoscenze professionali e, nel contempo, le sue capacità, attraverso i rapporti informativi annuali e gli altri atti inseriti nel fascicolo personale, tra cui, eventualmente, anche le copie degli atti e documenti — vedansi i commi 7, 10, 11 e 12 dell'articolo 24 — posti in essere dal candidato nell'esercizio delle proprie funzioni;

3) per la sua consistenza documentale, il *curriculum* non è facilmente eludibile né può essere contraffatto.

A selezione avvenuta, i funzionari utilmente qualificatisi frequentano un corso di studi *ad hoc*, al fine di acquisire le ulteriori conoscenze professionali necessarie per l'esercizio delle funzioni relative alla nuova qualifica: tale qualifica sarà loro effettivamente conferita solo all'esito positivo dell'esame finale.

Di fronte alla procedura di promozione sopra descritta, ogni commento sull'inadeguatezza della chiamata politica ai posti di vertice dell'apparato burocratico — per l'esercizio di funzioni istituzionali di indiscutibile natura tecnica e di preminenza gerarchica su tutti quanti gli altri posti di funzione dell'apparato burocratico dell'amministrazione — appare superfluo.

L'incarico a funzionario di altra amministrazione o, addirittura, a soggetto estraneo all'amministrazione dello Stato, tuttavia, è previsto come ipotesi eccezionale, per la funzione di segretario generale, posta al vertice di ciascuna amministrazione, alla ovvia condizione che al candidato sia riconosciuta la specifica competenza richiesta.

La figura del segretario generale, quale capo della struttura dipartimentale, non è in effetti una novità assoluta, in quanto è già presente nel nostro ordinamento giuridico nelle amministrazioni di recente ristrutturazione, quale, ad esempio, quella finanziaria (legge 29 ottobre 1991, n. 358, articolo 3).

Tuttavia, segretario generale e dipartimento amministrativo, in questa proposta di legge, sono inseriti in un contesto di riforma organica complessiva che esige un minimo di illustrazione.

Il dipartimento è il complesso degli uffici amministrativi, centrali e periferici, di ciascuna amministrazione, con esclusione — sotto l'aspetto della dipendenza funzionale — degli uffici di programmazione e consulenza politica: comitato di indirizzo e coordinamento e nuclei di valutazione.

Il segretario generale è investito della responsabilità della gestione amministrativa del dipartimento, assumendo direttamente tutti gli oneri gestionali che il precedente ordinamento molto inopportuna-

mente demandava al Ministro, anche in considerazione delle particolari conoscenze tecniche necessarie per il loro responsabile assolvimento.

Le specifiche attribuzioni del segretario generale sono dettagliatamente elencate più avanti, ovviamente, nella parte più tecnica.

Per la prima volta nella storia della Repubblica, questa proposta affronta, in termini di concretezza, il problema del decentramento amministrativo, che porrà termine ad una infinita serie di gestioni accentrate in sede ministeriale, non soggette a verifiche ispettive né a controlli di alcun altro genere e costituenti, pertanto, sistematiche fonti di clientela politica, di illeciti amministrativi e d'altro ancora.

Il decentramento amministrativo, previsto dall'articolo 5 della Costituzione e già oggetto di delega al Governo con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, non è stato veramente attuato, se non in minima parte e limitatamente ad alcuni tipi di affari e, comunque, non certo nella misura voluta dalla norma costituzionale e da quella di delega, desumibile dall'espressione « il più ampio decentramento possibile », adoperata in entrambi i provvedimenti. Agli uffici centrali è sottratta, pertanto, la competenza gestionale in materia di personale, materiali, locali e servizi dell'organizzazione periferica, fatta eccezione per la competenza a disporre trasferimenti di personale tra sedi comprese in circoscrizioni territoriali decentrate diverse o tra queste e gli uffici centrali.

Rimane ferma, ovviamente, la competenza politica del ministro sugli uffici e sugli organi decentrati, più efficacemente esercitabile in assenza delle pastoie burocratiche che, precedentemente, assorbivano tempo ed interesse dell'organo politico.

Tra gli elementi qualificanti della riforma proposta, si pone, indubbiamente, l'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, della professionalizzazione tempestiva e sistematica dei funzionari della

pubblica amministrazione, con una gamma completa di corsi, mirati alla formazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale, con periodicità costante.

I vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, aspiranti alla dirigenza, sono ammessi difatti, al corso di « formazione professionale », annuale, per funzionari da destinare, indistintamente, ai ruoli unici amministrativi ed ai ruoli unici professionali.

I discenti che superino tale corso sono ammessi alla frequenza dei « corsi di specializzazione professionale », pure annuali, ad indirizzi professionali differenziati, a seconda delle amministrazioni di destinazione, per i discenti dei ruoli unici amministrativi, ovvero delle specifiche attività professionali da espletare, per quelli destinati ai ruoli unici professionali.

Pare opportuno precisare che la cultura universitaria di base, accertata con gli esami per l'ammissione ai corsi di reclutamento, per quanto approfondita e specialistica possa essere, non potrà certamente essere sufficiente all'espletamento della miriade di attività professionali alle quali consente di accedere — soprattutto nei ruoli unici amministrativi — né pare idoneo il sistema attualmente vigente, secondo il quale ciascun funzionario, superato il concorso, viene immesso nell'esercizio delle funzioni senza un minimo di raccordo culturale tra le nozioni e le teorie apprese sui testi universitari e le applicazioni settoriali relative alle attività di ciascuna amministrazione, tutte diverse tra loro ed esigenti approfondimenti specifici differenziati ossia professionali.

Deve essere precisato, perché il Governo ne tenga conto nella stesura dei provvedimenti delegati, che i corsi tenuti attualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione non sono idonei alla professionalizzazione dei funzionari, in quanto a contenuti esclusivamente generici, ripetitivi di quelli universitari e carenti dei necessari approfondimenti specifici, differenziati in relazione alle problematiche proprie di ciascuna amministrazione.

Sono previsti, poi, corsi di aggiornamento professionale, di durata trimestrale, obbligatori per tutti i funzionari, allo scadere di ciascun quadriennio di servizio, con esame finale ed, eventualmente, ad insindacabile parere della commissione d'esame, sottoposizione a visita di idoneità psico-fisica.

Sono previsti, infine, corsi di perfezionamento professionale, di durata semestrale, riservati ai funzionari che abbiano superato la selezione curriculare ai fini della promozione alla qualifica superiore, per un opportuno arricchimento di professionalità in relazione alle funzioni di destinazione.

Tutte le riforme innanzi illustrate, tuttavia, darebbero modesti frutti se non fossero integrate dalla introduzione di un ulteriore nuovo istituto giuridico capace di rendere effettiva l'autonomia funzionale della gestione amministrativa dalla direzione politica dell'amministrazione, sottraendo la dirigenza amministrativa alla suditanza politica.

Si istituisce, dunque, l'organo di autotutela dei funzionari delle carriere direttive dello Stato: il Consiglio nazionale della dirigenza.

Esso, presieduto dal Presidente della Repubblica, composto dai segretari generali di tutte le amministrazioni dello Stato e da ventiquattro membri di ciascuna amministrazione, eletti in ragione di sei per ogni categoria di funzionari da rappresentare, è competente alla gestione del personale della carriera direttiva, deliberando tutti i provvedimenti relativi all'assunzione in servizio, all'attribuzione dei giudizi complessivi annuali, all'approvazione delle graduatorie annuali per l'aggiornamento dei ruoli, ai pareri per il conferimento degli incarichi di segretario generale, dirigente centrale e provveditore regionale alle assegnazioni di sede ed ai trasferimenti, alle promozioni, ai provvedimenti disciplinari ed a qualsivoglia altro provvedimento amministrativo riguardante i funzionari della carriera direttiva.

L'istruttoria delle procedure è affidata ad apposite commissioni, alle cui sedute possono intervenire il ministro ed i funzio-

nari interessati, producendo, eventualmente, memorie e documenti.

I provvedimenti definitivi sono adottati con la forma del decreto del Presidente della Repubblica e sono ricorribili innanzi ai tribunali amministrativi regionali.

Il decentramento amministrativo, al quale si è già accennato, con riferimento alle competenze sottratte agli uffici delle amministrazioni centrali, è realizzato con l'istituzione dei provveditorati regionali e con l'attribuzione a tali organi decentrati della competenza piena, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, in materia di personale, organizzazione degli uffici e dei servizi e rapporti con il Servizio sanitario nazionale, le regioni e gli enti locali.

La direzione dei provveditorati regionali è attribuita ai provveditori regionali, dipendenti gerarchicamente dai segretari generali dei corrispondenti dipartimenti amministrativi e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su richiesta dei rispettivi ministri, previo parere del Consiglio nazionale della dirigenza, tra i funzionari della stessa amministrazione con qualifica di direttore generale.

È opportuno ribadire il concetto, già illustrato trattando dell'introduzione del « merito curricolare » che tutti i vertici dell'organizzazione amministrativa pubblica debbano godere della stima e della fiducia dei rispettivi ministri, ai quali è riservata la proposta di nomina, ma debbano offrire, soprattutto, garanzia di competenza tecnica, perché esclusivamente di natura tecnica è il ruolo che loro compete. Tale garanzia sarebbe inconciliabile con la chiamata politica di soggetto che non avesse maturato una approfondita e graduale formazione professionale specifica, imparando a conoscere — anche e soprattutto attraverso una pluriennale esperienza ed una precedente, sia pur minore, assunzione di responsabilità gestionale, all'interno della stessa amministrazione — i problemi dell'amministrazione e le esigenze dell'utenza.

Ma il decentramento amministrativo proposto, nell'intento di conformarsi alle previsioni dell'articolo 5 della Costitu-

zione, è caratterizzata da due elementi, essenziali alla sua effettiva realizzazione: l'autonomia funzionale dell'istituendo organo del decentramento amministrativo e l'efficienza della struttura organica di ciascuno degli uffici periferici.

È previsto, infatti, che gli uffici periferici dipendano esclusivamente dai rispettivi provveditorati regionali, attraverso i quali debbono espletare pure le residue attività di competenza ministeriale, al fine dell'opportuno coordinamento, ma che abbiano proprie specifiche competenze, da espletare in piena autonomia funzionale.

L'efficienza delle strutture organiche è determinata dal misurato rapporto quantitativo tra le diverse professionalità che le costituiscono.

L'assenza di una sia pure approssimata regolamentazione di tale rapporto quantitativo è una delle principali cause d'inefficienza dell'attuale organizzazione amministrativa e costituisce un vero spreco di danaro pubblico, a causa delle pressioni politiche — partitiche e sindacali — esercitate sui capi degli uffici per ottenerne strutture organiche a misura di questo o quel « pupillo », anziché della pubblica amministrazione e dell'utenza.

È per tale motivo che si è ritenuto di dovere fare eccezione alla regola, che vorrebbe demandata alla delega governativa la regolamentazione delle questioni a contenuto tecnico, e di trattare l'argomento in questa sede legislativa: si tratta, in buona sostanza, di porre un freno ad uno dei tanti « poteri sommersi » del sottobosco governativo.

Si è provveduto anche a ristabilire i limiti di competenza per valore degli uffici centrali e periferici, aggiornando quelli degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli indici di svalutazione monetaria indicati dall'Istituto nazionale di statistica, opportunamente arrotondati.

Si è riportata, infine, ad unità la carriera direttiva, rifacendosi non solo e non tanto, sotto l'aspetto storico, alla sua struttura originaria di sempre, ma, soprattutto, all'unicità dell'essenza delle comuni funzioni istituzionali, differenziabili sol-

tanto per ampiezza delle circoscrizioni territoriali entro cui sono esplicabili, ovvero per limiti di valore degli affari.

Sotto il profilo storico è da rilevare che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — che, per primo, ha inserito nelle denominazioni delle qualifiche l'espressione « dirigente », precedentemente usata solo per indicare la sottostante funzione — all'articolo 51, recita: « Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente articolo 1, le seguenti: direttore aggiunto di divisione, o equiparata; direttore di sezione, o equiparata; consigliere, o equiparata ». Ribadiva così, nel momento stesso in cui operava la distinzione delle qualifiche dirigenziali da quelle più genericamente direttive, l'unità della carriera.

Fu, invece, con l'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 — un solo articolo, inserito in una legge che riguardava tutt'altra materia: il trasferimento di alcune funzioni dallo Stato alle regioni — che si diede inizio alla deformazione dello *status* dei funzionari della carriera direttiva, demandandone la determinazione del trattamento economico alla contrattazione sindacale.

Tramite uno strumento di tale contrattazione sindacale si estese anche allo stato giuridico dei funzionari l'allineamento a quello degli impiegati delle altre aree funzionali: la commissione paritetica, legittimata dall'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla « identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento », riconobbe al personale di tutte le qualifiche funzionali attribuzioni del livello successivo a quello d'inquadramento, determinando l'inserimento di personale assunto per l'espletamento di attività di semplice collaborazione con i funzionari e privo di proprie funzioni nella qualifica funzionale — la settima —, le cui declaratorie erano state determinate, invece, in funzione della destinazione ai funzionari del primo livello dell'area direttiva.

Tale confusione di ruoli, « consacrata » in legge formale dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, ha sconvolto un principio generalissimo di diritto amministrativo, sul quale si fonda ogni altra normativa internazionale, nazionale e locale.

Il principio in argomento attiene alla differenziazione dello stato giuridico dei funzionari — ai quali compete titolarità e rappresentatività esterna degli uffici, con connesso potere-dovere di firma degli atti e dei documenti, in forza del rapporto organico con l'amministrazione, di loro esclusiva prerogativa — da quello del personale impiegatizio delle aree di concetto, esecutiva ed ausiliaria, istituzionalmente destinato alla collaborazione con i funzionari ed escluso dal rapporto d'ufficio con gli organi dell'amministrazione.

Tale principio trova riscontro nel disposto del secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione e, da ultimo, conferma nei punti 1) e 2) dell'articolo 2 della legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Premminente è, indubbiamente, la motivazione della unicità dell'essenza delle funzioni istituzionali demandate a tutti i funzionari della carriera direttiva, siano o non siano inquadrati nelle qualifiche della cosiddetta area dirigenziale: la comune capacità dell'immedesimazione organica, che consente all'amministrazione di agire tramite loro ed attribuisce loro la potestà di agire in nome e per conto dell'amministrazione, animandone gli organi.

Tale capacità, ad esempio, consente al funzionario con qualifica di primo dirigente di assicurare il funzionamento di uffici a circoscrizione territoriale provinciale, mentre le stesse funzioni, in ambito territoriale più ristretto, sono assicurate da funzionari attualmente inquadrati nei livelli funzionali inferiori pur sostanziosamente, in definitiva, in prestazioni professionali dello stesso genere.

Tale capacità non è riconoscibile, invece, al personale impiegatizio delle altre aree funzionali, perché il loro rapporto

d'impiego determinato dal provvedimento di nomina in ruolo — non la prevede, né potrebbe mai essere loro riconosciuta con provvedimento normativo che sarebbe inidoneo al conferimento di tale capacità giuridica, imprescindibile dall'accertamento dei corrispondenti requisiti culturali e professionali.

Con la qualifica di « dirigente » si è ritenuto d'inquadrare i funzionari della carriera direttiva, allo stato esclusi dalle qualifiche dirigenziali, al primo livello della predetta « gerarchia » e di restituire loro le prerogative proprie dei funzionari direttivi.

È stato previsto, quindi, il conferimento di specifica delega al Governo per la rideterminazione delle funzioni dei dirigenti, nel rispetto dei principi sopra esposti, con conseguente abrogazione di tutte le norme contrattuali, recepite da decreti del Presidente della Repubblica, conferenti « funzioni » a personale inquadrato nei livelli funzionali delle aree concettuale ed esecutiva e, come tale, giuridicamente incapace, come si è detto, di immedesimazione organica.

È data ulteriore delega al Governo per la rideterminazione delle piante organiche di tutti gli uffici, centrali e periferici, dei ministeri, sulla base di approfondite indagini in ordine alla reale consistenza, qualitativa e quantitativa, degli affari trattati dagli uffici di ciascuna amministrazione, in considerazione del previsto decentramento e della ristrutturazione degli uffici periferici, e del ripristino delle competenze funzionali ai funzionari attualmente inquadrati nei livelli.

È stata prevista una semplice ma precisa procedura per la rideterminazione delle piante organiche, che esamineremo nella parte analitica, più avanti, al fine di prevenire eventuali eccessive approssimazioni.

È previsto, tra l'altro, il ridimensionamento delle piante organiche relative alle categorie di personale delle altre aree funzionali, in relazione alla loro minore utilizzabilità a seguito dell'avvento della vasta gamma di sussidi tecnici in dotazione agli uffici.

Tornando alla ristrutturazione della carriera direttiva, il cui sistema di reclutamento e quello di promozione si è già illustrato, passiamo ad esaminarne il nuovo sviluppo, partendo dalla qualifica iniziale di « dirigente ».

Concorrono per la promozione alla qualifica di primo dirigente, nei limiti delle vacanze annuali, i dirigenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Il primo dirigente può essere destinato alla direzione di una sezione degli uffici centrali, di un ufficio periferico monodivisionale oppure di una divisione di ufficio periferico.

Concorrono per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, nei limiti delle vacanze annuali, i primi dirigenti che abbiano compiuto sei anni di servizio nella qualifica e che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Il dirigente superiore può essere destinato alla direzione di una divisione degli uffici centrali, al vicariato di un provveditorato regionale oppure alla direzione di un ufficio periferico pluri-divisionale.

Concorrono per la promozione alla qualifica di direttore generale, nei limiti delle vacanze annuali, i dirigenti superiori che abbiano compiuto sei anni di servizio nella qualifica e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

I direttori generali possono essere destinati alla direzione degli uffici centrali o dei provveditorati regionali e possono essere chiamati altresì, con il loro consenso, alla costituzione dei comitati di indirizzo e coordinamento oppure dei nuclei di valutazione, rinunciando, nelle due ultime ipotesi, alla pienezza di prerogative del proprio *status* e, più precisamente, alla piena autonomia decisionale.

L'incarico di segretario generale è conferibile, nei limiti e con le modalità di cui si è già detto innanzi e che, più avanti, saranno dettagliatamente illustrati, ai funzionari con qualifica di direttore generale che abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica.

Saranno illustrate dettagliatamente, più avanti, le competenze professionali dei funzionari della carriera direttiva ed alcuni oneri di gestione formale loro specificamente imposti, finalizzati alla trasformazione dell'attuale pigrizia operativa in una più attiva e partecipata gestione della cosa pubblica.

Sono adeguate ai nuovi istituti giuridici introdotti e ai sottostanti criteri ispiratori le normative dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relative alle incompatibilità ed ai cumuli d'impiego (articoli da 60 a 65) ed ai rapporti disciplinari (articoli da 78 a 132) riguardanti i funzionari della carriera direttiva.

Quanto al trattamento economico, va fatto cenno al meccanismo di adeguamento automatico collegato alla media dei miglioramenti goduti da altre categorie di personale, mutuato dalla normativa di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 425, in favore dei magistrati. Si è inteso, in tal modo, conseguire un duplice obiettivo: perequare i trattamenti economici tra le categorie ed eliminare, nel contempo, una possibile fonte di conflittualità tra lo Stato ed i propri funzionari.

Non essendovi altri punti di interesse politico, si passa all'esame analitico dell'articolato, che è costituito da quattro parti e due tabelle.

Nella prima parte sono trattate le disposizioni preliminari e generali; nella seconda, la strutturazione degli uffici; nella terza, l'ordinamento dei funzionari; nella quarta, le norme transitorie e finali.

Le tabelle illustrano le progressioni stipendiali dei funzionari dei ruoli amministrativi e di quelli professionali.

#### Capo I. — Disposizioni preliminari e generali.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione della normativa: il comma 1 indica come oggetto della disciplina l'organizzazione degli uffici e la carriera dei funzionari dello Stato del comparto mini-

steri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonché delle istituzioni e degli enti della ricerca e della sperimentazione; il comma 2 esclude dalla disciplina uffici e personale già regolamentati da separate normative: magistratura e avvocatura dello Stato, carriera diplomatica, uffici centrali della Difesa ed ufficiali delle Forze armate, nonché i professori universitari.

L'articolo 2 sancisce la cessazione dall'appartenenza ai ruoli di provenienza dei funzionari nominati a posti di funzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ribadita nel comma 1, in particolare, per magistrati, prefetti e militari, nel secondo comma, con la riconferma di analoga norma portata dalla seconda parte del comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 400 del 1988, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. È ribadita altresì, nel secondo comma, la cessazione d'efficacia delle nomine *de quibus* dalla data del giuramento del nuovo Governo e la cessazione d'efficacia delle nomine a consiglieri ed esperti ove non confermate entro tre mesi dal giuramento del nuovo Governo, come già previsto, rispettivamente, dalla prima parte del terzo comma dell'articolo 18 e dal quarto comma dell'articolo 31 della citata legge n. 400 del 1988.

L'articolo 3 intende ridare dignità e prestigio alla pubblica amministrazione eliminando all'origine ogni possibile conflittualità tra Governo della Repubblica e funzionari, offrendo a questi ultimi la garanzia della tutela legislativa non solo del trattamento economico — alla quale sono finalizzate le gaurentigie degli articoli 39 e 40 della Costituzione, a giudicare dalla loro collocazione nel titolo terzo della parte prima — ma anche dei molteplici aspetti dello stato giuridico.

Il comma 1 si limita ad enunciare la garanzia di tutela legislativa dello stato giuridico ed economico offerta ai funzionari, con specifico riferimento alla istituzione del Consiglio nazionale della dirigenza, quale organo di autotutela, e all'adeguamento economico automatico, di cui,

rispettivamente, ai successivi articoli 15 e 28.

Il comma 2 aggiunge una specifica ipotesi di illecito penale all'articolo 347 del codice penale, in materia di usurpazione di funzioni pubbliche, prevedendo l'arrogazione della titolarità di atto o documento a rilevanza esterna, mediante sottoscrizione, da parte di impiegato incaricato dell'espletamento di attribuzioni a mero titolo di collaborazione con il funzionario.

Il comma 3 aggiunge altra specifica ipotesi di illecito penale all'articolo 498 del codice penale, in materia di usurpazione di titoli od onori, prevedendo l'arrogazione della qualifica di « funzionario » da parte d'impiegato nell'espletamento di attribuzioni assegnategli da funzionario o con riferimento ad esse.

Il divieto d'iscrizione ai sindacati e di partecipazione a manifestazioni di sciopero, sancito per i funzionari dal comma 4, non può essere sospettato di conculcazione dei diritti costituzionali sottostanti, essendosi provveduto a prevenire, con le garanzie previste dal comma 1, il determinarsi dei conflitti per la cui soluzione sono offerte dalla Costituzione, alla generalità dei lavoratori, gli istituti giuridici *de quibus*.

L'articolo 4 riconosce, invece, ai funzionari il diritto di aderire alle associazioni professionali e di categoria, finalizzate alla promozione di attività culturali, assistenziali e di collaborazione con le amministrazioni.

L'articolo 5 prevede per i funzionari, quale logica conseguenza del recepimento della teoria dell'immedesimazione organica, servizio a tempo pieno, senza alcun limite temporale, in riferimento sia alle festività che agli orari pomeridiani, serali e notturni.

## Capo II. - *Strutturazione degli uffici.*

La sezione I è dedicata alla organizzazione centrale.

L'articolo 6 intende eliminare la confusione esistente tra funzioni politiche e funzioni amministrative, delimitando, col

comma 1 — in riferimento anche alla normativa che disciplina l'attività di governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, recata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, — la competenza di ciascun ministro esclusivamente alla attività politica concernente la determinazione della politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa.

Il comma 2 assegna, invece, alla competenza dei funzionari la gestione delle attività amministrative per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui al comma 1 nonché la verifica dei risultati conseguiti, in ottemperanza al dettato del combinato disposto dei primi due commi dell'articolo 97 della Costituzione.

Il comma 3 estende ad ogni altra pubblica amministrazione, comprese quelle degli enti locali e delle regioni, il principio della netta separazione tra funzioni politiche e funzioni amministrative.

L'articolo 7 intende mettere a disposizione di ciascun ministro, nell'ambito del proprio ministero — in aggiunta all'ufficio di gabinetto ed a quelli di segreteria particolare per i sottosegretari di Stato, disciplinati dal decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112, e dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, un comitato di indirizzo e di coordinamento, costituito da sette funzionari con qualifica di direttore generale, per l'attuazione dei compiti di programmazione politica.

Il comma 1 introduce tale istituto e determina le modalità di nomina dei funzionari, il cui consenso è richiesto per un duplice motivo: perché la funzione esula dalla normale attività d'istituto, per la sua finalizzazione politica, e perché, come tale, trascende la competenza propria e risulta quindi carente del requisito essenziale della funzione direttiva, cioè l'autonomia decisionale.

Il comma 2 precisa ancora che si tratta di attività di collaborazione col ministro

ed indica il tipo di proposte che il comitato stesso può formulare:

1) programmi ordinari e progetti speciali di attività dell'amministrazione con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio, articolate per capitoli;

2) individuazione delle aree di intervento e delle attività da promuovere con criteri di priorità;

3) ripartizione delle competenze degli uffici centrali ed indicazione dei criteri per il loro coordinamento, in vista della realizzazione dei programmi;

4) trasferimento di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici;

5) determinazione di indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica di cui al comma 2 dell'articolo 6, sentiti i direttori generali preposti alla direzione degli uffici centrali e periferici interessati.

Il comma 3 garantisce al comitato l'assistenza di una segreteria determinandone la consistenza di personale nella misura di una normale sezione amministrativa e prevedendo la costituzione di una « divisione » alle dirette dipendenze del dirigente dell'ufficio centrale degli affari generali e del personale, costituita, appunto, dalla segreteria del comitato predetto e da quelle dei nuclei di valutazione di cui appresso.

Più avanti, nella illustrazione dei criteri ispiratori della normativa del capo II, si preciseranno i motivi del soffermarsi sulla quantificazione del personale.

L'articolo 8, al comma 1, istituisce i nuclei di valutazione per la verifica politica prevista dal comma 1 dell'articolo 6, ciascuno dei quali è composto da membri nominati con le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, in numero da tre a cinque.

Il comma 2 ne illustra le attribuzioni, che consistono nella collaborazione col ministro per la valutazione delle opportu-

nità tecnico-politiche d'ordine normativo, legislativo e regolamentare relative a:

1) tempi di effettiva realizzazione degli obiettivi designati nelle proposte normative in elaborazione;

2) corrispondenza dei risultati conseguibili, quanto ad efficacia, in relazione alle finalità perseguite;

3) opportunità d'intervento sugli indirizzi politici varati, per una maggiore aderenza alle effettive esigenze sociali, determinate, eventualmente, anche da evoluzioni ambientali, socio-economiche e tecniche;

4) opportunità d'intervento, per migliorarne l'efficienza, sulla strutturazione degli organi centrali e periferici dell'amministrazione, anche in relazione all'attuazione di specifici obiettivi e programmi.

Il comma 3 dell'articolo 8 prevede la costituzione di una segreteria — con struttura di sezione, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10 — per ogni gruppo di nuclei di valutazione, in numero da tre a cinque.

Allo scopo di ricondurre ad unità gestionale ciascuna amministrazione e di assegnarne la responsabilità ad un preciso soggetto — diverso dal ministro al quale compete la ben differente e distinta responsabilità politica — l'articolo 9, al comma 1, istituisce i dipartimenti amministrativi ed i segretari generali.

Il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce che la nomina a segretario generale del dipartimento è conferibile, di regola, a funzionario della stessa amministrazione con qualifica di direttore generale, su proposta del ministro e parere favorevole del Consiglio nazionale della dirigenza, con decreto del Presidente della Repubblica.

Il conferimento dell'incarico a funzionario di altra amministrazione o, addirittura, ad estraneo all'amministrazione dello Stato per un periodo di tempo non eccedente il biennio è previsto dal comma

3 come ipotesi eccezionale, alla ovvia condizione che al soggetto sia riconosciuta la specifica competenza richiesta.

Tale riconoscimento deve essere convalidato dal parere del Consiglio nazionale della dirigenza, a norma del comma 4, perché la proposta del ministro possa essere accolta dal Presidente della Repubblica.

I commi 5 e 6 attribuiscono al segretario generale:

a) la vigilanza sulla efficienza e sul rendimento dei singoli servizi, centrali e periferici;

b) la facoltà di richiedere notizie ed informazioni sullo stato dei servizi o su specifiche questioni di carattere generale, sia ai dirigenti centrali che ai provveditori regionali;

c) l'onere di procedere ad intese, sulla base dei dati e delle informazioni di cui alla lettera b) e degli elementi comunque a propria conoscenza, con i funzionari di cui sopra oppure, ove ciò non sia possibile, di impartire loro le direttive ritenute più opportune al fine di migliorare l'efficienza dell'amministrazione, specialmente per quanto riguarda:

1) l'esigenza di garantire i diritti e gli interessi degli utenti;

2) la necessità di evitare procedimenti ed attività inutili, ripetitivi e sovrapposti, oltre che di impedire abusi o comportamenti illegittimi degli organi ed uffici dell'amministrazione;

3) la soluzione dei conflitti di competenza fra le diverse strutture;

4) la corretta utilizzazione delle risorse umane e materiali;

5) la correttezza e la regolarità dei rapporti fra gli uffici della propria amministrazione e gli altri organi ed uffici della pubblica amministrazione;

d) l'onere di esaminare i rapporti e le relazioni di carattere generale sull'attività dei singoli settori dell'amministra-

zione, formulando al ministro le proprie valutazioni e proposte, tenuto conto delle deliberazioni adottate al riguardo dal consiglio di amministrazione, quando previste.

Il comma 7, nell'ottica del passaggio di competenze gestionali del ministro al segretario generale, assegna a quest'ultimo le funzioni che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attribuiva al ministro, adeguando a tale mutamento di competenza le disposizioni connesse.

Prevede, quindi, la comunicazione al segretario generale, da parte dei funzionari preposti agli uffici centrali e periferici, dei provvedimenti compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, con modalità stabilite nello stesso decreto.

La facoltà di procedere all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma, per motivi di merito, degli atti di cui al comma 7, entro quaranta giorni dall'emanazione, è altresì demandata, dal comma 8, al segretario generale.

Il comma 9 prevede anche il ricorso gerarchico al segretario generale, in unica istanza, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito, contro i provvedimenti non definitivi adottati dai funzionari di qualsiasi qualifica addetti agli organi centrali e periferici. Restano ferme le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e le norme speciali concernenti i ricorsi alle commissioni tributarie, nonché, per quanto riguarda le autorità alle quali va diretto il ricorso, quelle relative ai ricorsi gerarchici previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il segretario generale ha facoltà di revocare e modificare, secondo il comma 10 dell'articolo 9, sentito il consiglio di amministrazione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai funzionari dipendenti.

Il comma 11 prevede che i provvedimenti del segretario generale di cui ai precedenti commi 8 e 10 e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici siano adottati con decreto motivato, sentito il funzionario che ha emanato l'atto ed il dirigente centrale o provveditore regionale dal quale lo stesso dipende.

Il comma 12 consente al ministro di delegare il segretario generale a rappresentare l'amministrazione dinanzi alle commissioni parlamentari, al fine evidente di alleggerire l'impegno degli organi politici nella trattazione di provvedimenti normativi ad elevato contenuto tecnico.

La seconda parte dello stesso comma 12 consente al ministro di delegare il segretario generale a rappresentare l'amministrazione anche nelle delegazioni per le contrattazioni sindacali per i dipendenti dello Stato, di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Con il comma 1 dell'articolo 10, in corrispondenza delle attuali direzioni generali — con competenza generale su tutti gli uffici periferici — si istituiscono gli uffici centrali, a ciascuno dei quali si attribuiscono competenze inerenti alle specifiche materie ed ai compiti omogenei istituzionalmente connessi alle denominazioni delle corrispondenti direzioni generali, ma con competenza gestionale limitata all'ambito dell'amministrazione centrale, almeno come principio generale.

Agli uffici centrali è sottratta quindi la competenza alla gestione degli uffici periferici in materia di personale, organizzazione degli uffici e dei servizi e di rapporti con il Servizio sanitario nazionale, le regioni e gli enti locali, in forza di delega *ad hoc* conferita al Governo alla lettera a) del comma 8, e relativo richiamo alle previsioni del comma 2 dell'articolo 16.

Il comma 2 pone a capo degli uffici centrali i dirigenti centrali, con le stesse modalità di nomina previste dal comma 2 dell'articolo 9.

Il comma 3 ribadisce il parere vincolante del Consiglio nazionale della diri-

genza, in analogia al disposto del comma 4 dall'articolo 9 per i segretari generali.

I commi da 4 a 7 determinano la suddivisione degli uffici centrali in divisioni e sezioni con gli stessi criteri di cui si dirà più innanzi per gli uffici periferici, con la differenza della previsione delle qualifiche immediatamente superiori per le funzioni direttive delle rispettive unità organiche, rispetto alle qualifiche previste per gli uffici periferici, in considerazione, oltre che di eventuali funzioni gestionali residuali e di raccordo da esercitare a livello nazionale, delle funzioni di preminenza gerarchica da esercitare verso gli uffici periferici nell'esercizio delle attribuzioni di diramazione dei provvedimenti di natura politica del ministro.

Col comma 8 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la organizzazione dei dipartimenti di tutte le amministrazioni dello Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 16;

b) disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio;

c) strutturazione degli uffici centrali del dipartimento, in ciascuna amministrazione, secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento alla istituzione di uffici unici per l'amministrazione del personale e con riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche d'intervento;

d) inclusione dell'ispettorato centrale negli uffici di cui alla lettera c);

e) distinzione delle funzioni dirigenziali attive ed ispettive da quelle di consulenza e di studio, anche in relazione ai diversi criteri selettivi da adottare per il loro conferimento;

f) disciplina di raccordo tra le competenze attribuite agli uffici centrali e quelle decentrate agli organi periferici.

Deve essere ben sottolineata la formulazione della direttiva *sub a)*, indipendentemente dalla sua già menzionata connessione con quella di cui al comma 2 dell'articolo 16, secondo la quale occorrono « specifiche ragioni » per affidare agli uffici centrali attribuzioni gestionali, quale fatto eccezionale rispetto alla regola generale del decentramento.

L'articolo 11 determina le competenze degli uffici centrali e delle relative ripartizioni, in capo ai funzionari preposti alle rispettive titolarità, ricalcando anche qui, per quanto possibile e con i necessari adeguamenti alle riforme introdotte, le previsioni degli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono attribuite da leggi o regolamenti, anche ministeriali;

b) approvare i progetti di lavori, forniture e prestazioni nonché, ove occorra, provvedere alla approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori, forniture e servizi da essi gestiti;

d) disporre la non applicazione di clausole penali;

e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti;

f) promuovere liti e resistere a quelle promosse contro l'amministrazione;

g) effettuare la concessione di contributi, sussidi, concorsi finanziari e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e

persone, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

h) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale ed agli altri specificati con regolamento, anche ministeriale;

i) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi, salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica;

l) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, eccettuati i funzionari della carriera direttiva;

m) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, informandone preventivamente il segretario generale, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri specifici organi amministrativi.

Con il comma 2 si è ritenuto di determinare i limiti di competenza per valore degli affari di cui al comma 1, aggiornandoli, rispetto a quelli di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, agli indici di svalutazione monetaria accertati dall'ISTAT ed apportandovi gli opportuni arrotondamenti:

1) 600 milioni di lire per gli uffici centrali di cui al comma 1 dell'articolo 10;

2) 300 milioni di lire per le divisioni degli uffici centrali, di cui al comma 4 dell'articolo 10;

3) 150 milioni di lire per le sezioni degli uffici centrali, di cui al comma 5 dell'articolo 10.

Il comma 3 dispone la procedura prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, per l'emanazione di atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabi-

liti nel comma 2 e conferma, nel contempo, le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Il comma 4 fa salve, infine, le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previste da speciali disposizioni, ove siano contemplati limiti di valore di importo superiore.

L'articolo 12 tratta delle attribuzioni particolari demandate ai funzionari preposti all'amministrazione del personale.

Il comma 1 assegna al funzionario con funzioni di capo del personale la competenza all'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale inquadrato nei livelli funzionali, salve le competenze demandate ad altri organi.

Sono espressamente compresi tra i suddetti provvedimenti anche quelli di nomina all'impiego, di promozione, di trasferimento di sede, nonché le autorizzazioni di missioni all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, incluse quelle superiori alla riduzione dello stipendio, ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa già di competenza del ministro, ma esorbitanti dall'ambito politico e rientranti, invece, nella sfera delle competenze gestionali devoluta alla responsabilità degli organi amministrativi.

Il comma 2 impone allo stesso funzionario l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare.

La concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, compresa quella per motivi di famiglia, la attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati, la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento, l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera, al riscatto dei servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni, nonché l'emanazione dei ruoli di spesa fissa sono competenze che restano affidate ai funzionari preposti alle divisioni che amministrano il personale, ai sensi del comma 5, lasciando immutate le

disposizioni del secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

L'articolo 13 tratta delle attribuzioni particolari demandate ai funzionari addetti a funzioni ispettive.

Ad essi è demandata la vigilanza sugli uffici dell'amministrazione al fine di accertare, tenendo conto anche delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini e dalle organizzazioni di categoria, la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale ed il buon andamento generale dell'ufficio. Essi riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed, eventualmente, a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza, adottano i provvedimenti necessari per la eliminazione degli inconvenienti rilevati.

Il comma 2 prescrive che i funzionari del servizio ispettivo comunichino all'ufficio centrale competente per materia e al provveditore regionale competente per territorio copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute ad una non razionale organizzazione dei servizi o ad inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

Il comma 3 prescrive di riferire direttamente al capo del personale, per i provvedimenti disciplinari di competenza, tutti i fatti che possano dar luogo a procedimento disciplinare.

Il comma 4 prevede la denuncia di eventuali fatti dannosi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rilevati in corso d'ispezione alla sezione regionale della Procura generale della Repubblica presso la sezione regionale della Corte dei conti territorialmente competente e la contestuale informazione al provveditore regionale.

Per i reati accertati deve essere fatto rapporto direttamente alla autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo

331 del codice di procedura penale, e deve essere inviata copia del rapporto, per notizia, all'organo dal quale l'ispettore dipende ed a quello che, eventualmente, ha disposto l'ispezione, in ottemperanza alle disposizioni del comma 5.

Ove gli accertamenti possano interessare altri ministeri, il comma 6 dispone che copia della relazione ispettiva sia comunicata anche a ciascuno dei ministeri interessati.

Il comma 7 sancisce la responsabilità solidale degli ispettori per danni da irregolarità da essi eventualmente non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.

L'articolo 14 è tra quelli qualificanti della riforma proposta, in quanto introduce nell'ordinamento giuridico italiano la professionalizzazione dei funzionari della pubblica amministrazione, attraverso una gamma completa di corsi tendenti alla formazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale, con periodicità costante.

Il comma 1 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla quale conferire attribuzioni secondo principi e criteri direttivi appresso indicati.

Deve essere raccomandato al Governo di usare con attenzione particolare la delega predetta, per la eccezionale delicatezza della materia dalla quale dipende buona parte del risultato dell'intera riforma: dalla ristrutturazione e dal potenziamento della Scuola superiore dipenderà la sua capacità di selezionare e formare i funzionari, nelle mani dei quali sarà affidata l'intera capacità operativa dello Stato.

La lettera *a)* del comma 1 prevede il concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione ai corsi di reclutamento dei funzionari, per un numero di candidati triplo rispetto a quello dei posti vacanti previsti al 31 dicembre dell'anno in cui termineranno i corsi stessi.

La lettera *b)* prevede la suddivisione dei corsi in « corso di formazione professionale », annuale, per i funzionari da destinare, indistintamente, ai ruoli unici amministrativi ed ai ruoli unici professionali, e « corsi di specializzazione professionale », pure annuali, riservati ai discenti che abbiano superato il corso di formazione, ad indirizzi professionali differenziati, a seconda delle amministrazioni di destinazione, per i discenti dei ruoli unici amministrativi, ovvero delle specifiche attività professionali da espletare, per quelli destinati ai ruoli unici professionali.

La lettera *c)* prevede la destinazione ai diversi ruoli unici con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio nazionale della dirigenza e su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale terrà conto delle vacanze per le quali è stato bandito il concorso, delle attitudini professionali specifiche accertate dai docenti e delle preferenze indicate dai discenti.

La lettera *d)* prevede la possibilità, per i candidati, di ripetere il corso di formazione o quello di specializzazione, o entrambi, una volta sola.

La lettera *e)* prevede l'assunzione nella massima qualifica funzionale dell'amministrazione di destinazione dei candidati che non superino, per la seconda volta, il corso di formazione o quello di specializzazione professionale, o che rinuncino a frequentare uno dei predetti corsi per la seconda volta.

Eventuali idonei in eccedenza rispetto al numero dei posti vacanti saranno inseriti in apposite graduatorie:

1) nazionali, dalle quali saranno assunti, al verificarsi di vacanze, nei rispettivi ruoli unici amministrativi e professionali;

2) regionali, dalle quali saranno assunti, a tempo determinato e per periodi non inferiori a 30 giorni, per supplenze di dirigenti in congedo o in aspettativa, nell'ambito della circoscrizione territoriale del provveditorato di residenza.

La lettera *g)* prevede corsi di aggiornamento professionale, di durata trimestrale, obbligatori per tutti i funzionari allo scadere di ciascun quadriennio di servizio, con esame finale ed, eventualmente, ad insindacabile parere della commissione d'esame, sottoposizione a visita di idoneità psico-fisica.

Alla predetta visita di idoneità sono deputate apposite commissioni mediche costituite ciascuna — secondo la previsione della lettera *h)* — da un medico, uno psicologo ed uno psichiatra.

Sono previsti, infine, alla lettera *i)*, corsi di perfezionamento professionale, di durata semestrale, riservati ai funzionari che abbiano superato la selezione curriculare ai fini della promozione alla qualifica superiore, al termine dei quali sarà attribuito giudizio « positivo » o « negativo ».

I corsi di cui alle lettere *g)* ed *i)* potranno essere ripetuti, in caso di esito negativo ovvero di sospensione o interruzione della frequenza dei corsi per oltre un terzo della loro durata, una volta sola; mentre i funzionari classificati negativamente per la seconda volta o che rifiutino di frequentare il corso o di sostenere l'esame finale di cui alla lettera *g)*, ovvero siano dichiarati inidonei dalla commissione medica saranno collocati in disponibilità, secondo le previsioni di cui alle lettere *l)* ed *m)* dell'articolo 14.

Dalla lettera *n)* alla *q)* dello stesso articolo 14 è previsto che il direttore della Scuola superiore sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio nazionale della dirigenza, fra i funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale o fra professori universitari di ruolo dotati di documentata e specifica competenza nello studio delle discipline specialistiche relative al settore della pubblica amministrazione; che nel comitato direttivo della Scuola

superiore siano inseriti quattro membri, in rappresentanza del Consiglio nazionale della dirigenza; che ai lavori del comitato didattico della predetta Scuola partecipi un rappresentante del Consiglio nazionale della dirigenza, ai fini dell'acquisizione delle sue osservazioni e dei suoi suggerimenti; che, infine, il personale docente della Scuola sia costituito prevalentemente da funzionari dello Stato con qualifica superiore di almeno due livelli a quella dei discenti degli specifici corsi di studio, ad eccezione di quelli organizzati per dirigenti superiori, i cui docenti dovranno avere qualifica di direttore generale.

Con la lettera r) si consente il conferimento dell'incarico suddetto anche a professori universitari di ruolo, purché in possesso di documentata e specifica competenza nello studio delle discipline relative al settore della pubblica amministrazione.

Alla lettera s), infine, è disposta l'istituzione di un presidio medico, dotato di proprio laboratorio di analisi cliniche, per l'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati ai concorsi di reclutamento e per eventuale collaborazione agli accertamenti demandati alle commissioni mediche, di cui alla precedente lettera h).

L'articolo 15 istituisce l'organo di autotutela dei funzionari delle carriere direttive dello Stato: il Consiglio nazionale della dirigenza.

Il comma 1 ne determina la costituzione: è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dai segretari generali di tutte le amministrazioni dello Stato e da ventiquattro membri di ciascuna amministrazione, eletti in ragione di sei per ogni categoria rappresentata: direttori generali, esclusi quelli con funzioni di segretario generale, dirigenti superiori, primi dirigenti e dirigenti.

I commi 2 e 3 prevedono che il comitato di presidenza del Consiglio nazionale della dirigenza sia costituito dal vice presidente del Consiglio nazionale stesso, che lo presieda, e da altri due membri, tutti e tre eletti dal Consiglio tra i segretari generali.

Il comma 4 prevede che, su proposta del comitato di presidenza, il Presidente del Consiglio nazionale nomini, all'inizio di ogni biennio, per ciascuna amministrazione:

- 1) la commissione per le assunzioni e le promozioni;
- 2) la commissione disciplinare;
- 3) la commissione di valutazione annuale;
- 4) la commissione per le assegnazioni di sede ed i trasferimenti;
- 5) la commissione per gli scorrimenti economici;
- 6) la commissione di rappresentanza della pubblica amministrazione in sede di contrattazione collettiva per il personale delle qualifiche funzionali.

Presso il Consiglio superiore (comma 5) è istituita una segreteria, diretta da un dirigente superiore e suddivisa in tante divisioni — dirette da altrettanti primi dirigenti — quante sono le amministrazioni rappresentate, ciascuna suddivisa in tante sezioni quante sono le commissioni di cui al comma 4. A ciascuna sezione è preposto un dirigente ed è assegnato personale delle qualifiche funzionali, per l'espletamento delle attribuzioni di concetto e d'ordine.

Il comma 6 determina le competenze del Consiglio nazionale della dirigenza:

- 1) l'assunzione dei funzionari della carriera direttiva, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di cui alla lettera c) dell'articolo 14;
- 2) l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali, di cui al comma 12 dell'articolo 24, per i funzionari della carriera direttiva, su proposta dei dirigenti centrali, per quelli addetti all'amministrazione centrale, e dei provveditori regionali, per quelli addetti agli uffici periferici;

3) l'approvazione delle graduatorie annuali dei funzionari direttivi, suddivise per amministrazioni e distinte, ove del caso, in amministrative e professionali, per l'aggiornamento dei ruoli di anzianità, a seguito dell'attribuzione dei giudizi complessivi annuali, di cui al precedente numero 2);

4) i pareri per il conferimento degli incarichi di segretario generale, dirigente centrale e provveditore regionale, di cui ai precedenti articoli 9, comma 2, 10, comma 2, e 17, comma 1;

5) le assegnazioni di sede ed i trasferimenti dei funzionari della carriera direttiva;

6) le promozioni, di cui al comma 2 dell'articolo 23, ed il conferimento dei trattamenti economici di cui al comma 3 dell'articolo 28 e al comma 2 dell'articolo 31;

7) I provvedimenti amministrativi e disciplinari di cui agli articoli 25, 26 e 27;

8) la designazione di cinque propri rappresentanti in seno al comitato direttivo e al comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di cui alle lettere *o*) e *p*) del precedente articolo 14;

9) la nomina dei due membri del proprio comitato di presidenza, su proposta del presidente dello stesso comitato, di cui al comma 3.

La seduta plenaria del Consiglio nazionale, con la partecipazione di tutti i membri di cui al precedente comma 1, è prevista dal comma 7 per la determinazione dei criteri di carattere generale, ai quali dovranno attenersi le commissioni, e per la deliberazione dei provvedimenti dalle stesse istruiti.

Il comma 8 prevede l'intervento del ministro — o di un suo delegato — e dei funzionari interessati, con facoltà di presentare memorie e documenti, alle sedute di ciascuna commissione.

I commi 9 e 10 prevedono la forma del decreto del Presidente della Repubblica,

controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri, o dal ministro competente per affari inerenti ad un'unica amministrazione, in conformità delle deliberazioni del Consiglio nazionale, per tutti i provvedimenti riguardanti funzionari delle carriere direttive. Contro di esso è prevista la possibilità di ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

La sezione II — come già precisato — tratta dell'organizzazione periferica della pubblica amministrazione ed affronta una serie di problemi importanti sotto l'aspetto dell'efficienza degli uffici e, fra gli altri, quello preminente del decentramento amministrativo, al quale si è già accennato a proposito della delega al Governo, prevista dall'articolo 10, comma 8, in materia di riorganizzazione degli uffici ministeriali.

Gli aspetti positivi più evidenti del decentramento amministrativo sono:

1) la sottrazione della gestione patrimoniale e del personale ai vertici nazionali, eccessivamente politicizzati, e l'eliminazione della confusione tra competenze politiche e gestionali, foriera di illeciti che, specialmente negli ultimi tempi, sono spesso incorsi nei rigori del codice penale;

2) la soggezione dei provveditorati regionali alle verifiche ispettive, a differenza degli organi ministeriali che, in virtù della formale diretta dipendenza dal ministro, sono sempre riusciti ad eludere qualsiasi tipo di controllo interno, con buona pace del principio di trasparenza.

L'articolo 16 istituisce i provveditorati regionali.

Il comma 1 demanda al decreto di ciascun ministro la determinazione delle sedi dei provveditorati regionali, dei quali è ribadito il ruolo di organi decentrati dei rispettivi dipartimenti.

Con il comma 2 è attribuita ad essi competenza piena, nell'ambito della pro-

pria circoscrizione territoriale, in materia di personale, organizzazione degli uffici e dei servizi e nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della disciplina di cui ai provvedimenti delegati previsti dalla lettera a) del comma 8 dell'articolo 10.

Il comma 3 richiama l'applicabilità dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12, quanto ad amministrazione del personale.

L'articolo 17, con il comma 1, attribuisce la direzione dei provveditorati regionali ai provveditori regionali, alle dirette dipendenze gerarchiche dei segretari generali dei corrispondenti dipartimenti e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei rispettivi ministri, previo parere del Consiglio nazionale della dirigenza, tra i funzionari della stessa amministrazione con qualifica di direttore generale.

Il comma 2 sancisce la non inoltrabilità della proposta del ministro, ove il parere tecnico del Consiglio nazionale della dirigenza sia negativo.

Le funzioni vicarie del provveditore regionale sono demandate, dal comma 3, a funzionario con qualifica di dirigente superiore.

L'articolo 18 si occupa della organizzazione degli uffici periferici, dei quali intende affrontare due grossi problemi: l'autonomia funzionale e l'efficienza della struttura organica.

L'impostazione del primo problema è nel comma 1, con il quale si pone fine all'ormai proverbiale « iter burocratico » della quasi totalità degli affari amministrativi con un capolinea nell'ufficio periferico e l'altro nei meandri ministeriali, con obbligo del doppio percorso, di andata e ritorno.

Gli uffici periferici dipendono esclusivamente dai rispettivi provveditorati regionali, attraverso i quali devono espletare pure le residue attività di competenza ministeriale, al fine dell'opportuno coordinamento, ma hanno proprie specifiche competenze, da espletare in piena autonomia funzionale.

L'efficienza delle strutture organiche è determinata dal misurato rapporto quanti-

tativo tra le diverse professionalità che le costituiscono. Tale rapporto è determinabile valutando la ripartizione delle attività tra il personale delle diverse aree funzionali, secondo i relativi tempi medi di realizzazione.

Perciò al comma 2 è determinata la quantità di personale, distinto per qualifiche, necessaria alla costituzione di una unità organica minima o sezionale: un funzionario con qualifica di dirigente, due o tre impiegati dell'area di concetto, da quattro a sei impiegati dell'area esecutiva e un impiegato dell'area ausiliaria.

Il comma 3 stabilisce che gli uffici periferici, con personale eccedente il quantitativo di cui sopra, devono essere strutturati in sezioni, a ciascuna delle quali deve essere assegnato personale in misura non inferiore al minimo previsto per ciascuna categoria.

Gli uffici con personale di quantitativo inferiore, invece, devono essere soppressi, con accorpamento del personale agli uffici più vicini delle stesse amministrazioni, a norma del comma 4.

Gli uffici periferici strutturati in sezioni, a norma del comma 3, che risultino costituiti da sezioni in numero non inferiore a cinque né superiore a nove, sono assegnati alla direzione di un funzionario con qualifica di primo dirigente.

Quelli costituiti da più di nove sezioni devono essere suddivisi in divisioni — con non meno di cinque e non più di nove sezioni ciascuna — ed assegnati a funzionari con qualifica di dirigente superiore. A ciascuna divisione è preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente.

L'articolo 19 determina le competenze degli uffici periferici.

Il comma 1 assegna le stesse competenze previste dall'articolo 11 per gli uffici centrali, da esercitare, entro i limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali e, relativamente a quelle di cui alle lettere da b) ad h), entro i seguenti limiti di valore:

1) 600 milioni di lire, per i provveditorati regionali, di cui all'articolo 16;

2) 300 milioni di lire, per gli uffici pluridivisionali, di cui al comma 6 dell'articolo 18;

3) 150 milioni di lire, per gli uffici plurisezionali, di cui al comma 5 dell'articolo 18;

4) 75 milioni di lire, per gli uffici monosezionali, di cui al comma 2 dell'articolo 18.

Il comma 2 determina le competenze, in materia di amministrazione del personale, dei funzionari preposti alla direzione degli uffici monosezionali e plurisezionali, di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 18, rispettivamente, e dei funzionari preposti alla dirigenza delle divisioni dei provveditori regionali e degli uffici pluridivisionali, di cui all'articolo 16 e al comma 6 dell'articolo 18, rispettivamente, attribuendo loro le funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, relativamente al personale del proprio ufficio, inquadrato nelle qualifiche funzionali. Tali competenze riguardano: concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, compresa quella per motivi di famiglia; attribuzione delle classi di stipendio, anche anticipate; liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento; adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; emanazione dei ruoli di spesa fissa.

Il capo II della proposta di legge, dedicato alla strutturazione degli uffici, si conclude con la delega al Governo di cui alla sezione III che si compone di due articoli.

Con l'articolo 20, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, un regolamento con il quale disciplinare il Consiglio nazionale della dirigenza, secondo i seguenti principi direttivi:

1) per le amministrazioni ad esiguo numero di funzionari in pianta organica, dovrà essere determinato il numero dei membri da eleggere in rappresentanza delle varie categorie, in misura possibilmente paritaria e non inferiore a dodici;

2) i consigli di amministrazione di tutti i ministeri dovranno convocare le assemblee dei funzionari direttivi per l'elezione dei membri di cui al comma 1 dell'articolo 15, entro tre mesi dalla emanazione del decreto delegato, di cui *sub* 1);

3) per l'individuazione delle categorie degli elettori, si farà riferimento ai ruoli di appartenenza del personale in servizio, con le corrispondenze di qualifica indicate nell'articolo 36;

4) ciascuna amministrazione provvederà alla istituzione di una propria divisione amministrativa, della consistenza di cinque sezioni, con proprio personale, presso la segreteria del Consiglio nazionale della dirigenza, entro tre mesi dalla emanazione del decreto di cui *sub* 1);

5) per le amministrazioni di cui *sub* 1), dovrà determinarsi anche la consistenza del personale amministrativo che, in una o più sezioni, concorrerà alla costituzione delle divisioni miste, tra più amministrazioni;

6) per le amministrazioni a grande numero di funzionari in pianta organica, invece, saranno determinati:

a) il numero delle sezioni per la costituzione di ciascun ufficio presso le commissioni del Consiglio nazionale;

b) il relativo sistema organizzativo, per il coordinamento a livello di divisioni.

La delega contenuta nell'articolo 21 dà mandato al Governo di provvedere al ripristino, nel diritto positivo italiano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un principio generalissimo di diritto amministrativo sul quale poggia ogni altra normativa internazionale, nazionale e locale: la differenziazione dello stato giuridico dei funzionari — ai quali competono titolarità e rappresentatività esterna degli uffici, con connesso potere-dovere di firma degli atti e dei documenti, in forza della relazione di immedesimazione organica, loro esclusiva prerogativa — da quello del personale im-

piegatzio delle aree concettuale, esecutiva ed ausiliaria, istituzionalmente destinato alla collaborazione coi funzionari ed escluso da tale relazione.

Il comma 1 dell'articolo 21 delega al Governo la rideterminazione delle funzioni dei funzionari con qualifica di dirigente, sulla base delle argomentazioni svolte anche nella parte riservata alle considerazioni d'ordine politico.

Il comma 2 dà mandato al Governo di provvedere, con lo stesso decreto di cui sopra, alla abrogazione di tutte le norme contrattuali, recepite da decreti del Presidente della Repubblica, conferenti « funzioni » a personale inquadrato nei livelli funzionali delle aree di concetto ed esecutiva e, come tale, giuridicamente incapace di rapporto organico con la pubblica amministrazione.

In corrispondenza di ciascuna norma abrogata, il comma 3 prevede che possano essere indicate, con appositi regolamenti, le attribuzioni di contenuto concettuale ed esecutivo che potranno essere assegnate al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dai rispettivi funzionari.

L'articolo 22 contiene la delega al Governo per la rideterminazione degli organici.

Con il comma 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la rideterminazione delle piante organiche di tutti gli uffici, centrali e periferici dei ministeri, sulla base di approfondita indagine in ordine alla reale consistenza, qualitativa e quantitativa, degli affari trattati dagli uffici di ciascuna amministrazione, in considerazione del decentramento previsto all'articolo 10, comma 8, lettera a), della presente proposta di legge, nonché della ristrutturazione degli uffici periferici di cui all'articolo 18, commi da 2 a 8, e del ripristino delle competenze funzionali di cui all'articolo 21.

Il comma 2 ridimensiona, altresì, le piante organiche relative alle categorie di personale delle altre aree funzionali in relazione alla loro minore utilizzazione a

seguito dell'avvento della vasta gamma di sussidi tecnici forniti in dotazione agli uffici.

Tale indagine dovrà essere affidata, per previsione del comma 3, presso ciascuna amministrazione, ad una « commissione per la rideterminazione degli organici » da costituire, con decreto ministeriale, presso l'ufficio del personale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I commi dal 4 all'8 dispongono le modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni.

Ciascuna commissione sarà costituita da un funzionario con esperienza ultradecennale di direzione di ufficio periferico monosezionale, per ogni capoluogo di regione, e sarà presieduta dal capo del personale.

I funzionari interessati alla nomina ed in possesso dei requisiti richiesti ne potranno fare domanda entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge.

Ciascun consiglio di amministrazione provvederà alla selezione, entro i successivi quaranta giorni, sulla base della maggiore anzianità complessiva maturata da ciascun concorrente alla effettiva direzione di uffici periferici monosezionali, ovvero, alla nomina d'ufficio, sulla base degli stessi criteri, per i capoluoghi di regione che non abbiano inoltrato istanza alcuna.

Il capo del personale di ciascuna amministrazione dovrà provvedere, quale presidente della commissione, alla convocazione dei suoi membri, per la prima seduta che dovrà essere tenuta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

Alla prima seduta, ciascuna commissione sarà fornita dal presidente di prospetti analitici sintetici sui seguenti elementi conoscitivi:

a) piante organiche degli uffici centrali e periferici con la consistenza di tutto il personale, distinto per qualifiche;

b) flussi di lavoro, per ciascun ufficio, distinti per diversità tipologiche, con precisazione delle giacenze iniziali, delle sopravvenienze, delle eventuali diversità

di definizione e delle giacenze finali, relativi all'ultimo triennio;

c) sussidi tecnologici in dotazione a ciascun ufficio, con l'indicazione, per ognuno, della marca di fabbrica e del modello ed ulteriormente distinti in: 1) funzionanti ed utilizzati; 2) non funzionanti; 3) non utilizzati oppure utilizzati in modo non costante e sistematico.

Il comma 9 assegna a ciascuna commissione sei mesi a partire dall'insediamento per la determinazione delle nuove piante organiche, assumendo come base di calcolo, per determinare il volume di affari mediamente espletabile da ciascuna sezione, il massimo accertato dal confronto dei prospetti in dotazione, relativi ad unità organiche strutturate secondo le previsioni della riforma e fornite dei sussidi tecnologici adeguati.

Il comma 10 dispone l'adeguamento delle piante organiche anche per la Corte dei conti e le sue delegazioni regionali, in considerazione dello spostamento di competenza dai ministeri ai provveditorati. Prevede altresì l'attribuzione di competenza territoriale propria alle delegazioni regionali in tutte le materie devolute alla Corte e la modifica della loro denominazione in quella di sezioni regionali della Corte dei conti. Analogamente si provvederà per le delegazioni della Procura generale della Repubblica presso di esse.

### Capo III. - *Ordinamento dei funzionari.*

Il capo III è suddiviso in due sezioni, la prima delle quali è destinata ai ruoli unici amministrativi, mentre la seconda tratta dei ruoli unici professionali.

L'articolo 23 ristruttura le carriere direttive, disponendo, nel comma 1, che i vincitori di concorso di cui al comma 1 dell'articolo 14, lettere a) e b), se destinati a ruolo unico amministrativo, conseguiranno la nomina alla qualifica di dirigente e saranno assegnati, di regola, ad una sezione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18.

I commi successivi disciplinano lo sviluppo della carriera.

Le promozioni alle qualifiche successive sono conseguibili per merito curriculare e previo superamento degli appositi corsi di cui alla lettera i) del precedente articolo 14, ripetibili una sola volta, in caso di esito negativo.

Concorrono per la promozione alla qualifica di primo dirigente, nei limiti delle vacanze annuali, i dirigenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Il primo dirigente può essere destinato alla direzione di una sezione degli uffici centrali, di cui al comma 5 dell'articolo 10, o di un ufficio periferico monodivisionale, di cui al comma 5 dell'articolo 18, ovvero di una divisione degli uffici periferici, di cui al comma 7 del predetto articolo 18.

Concorrono per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, nei limiti delle vacanze annuali, i primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Il dirigente superiore può essere destinato alla direzione di una divisione degli uffici centrali, di cui al comma 4 dell'articolo 10, al vicariato di un provveditorato regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 17, oppure alla direzione di un ufficio periferico pluri-divisionale, di cui al comma 6 dell'articolo 18.

Concorrono per la promozione alla qualifica di direttore generale, nei limiti delle vacanze annuali, i dirigenti superiori che abbiano compiuto sei anni di servizio nella qualifica e non abbiano superato il cinquantaduesimo anno di età.

I direttori generali possono essere destinati alla direzione degli uffici centrali o dei provveditorati regionali e possono essere chiamati altresì, con il loro consenso, alla costituzione dei comitati di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 7, o dei nuclei di valutazione, di cui all'articolo 8.

L'incarico di segretario generale è conferibile nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, ai direttori generali che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità nella qualifica.

L'articolo 24 tratta della competenza professionale dei funzionari della carriera direttiva.

Il comma 1 prescrive, in modo categorico, ai funzionari preposti alla direzione degli uffici periferici di determinare, con proprio decreto da comunicare al provveditore regionale, l'organigramma dell'ufficio per l'organizzazione dei servizi, l'indicazione delle qualifiche dei funzionari da proporre alle strutture interne e di quelle del personale delle qualifiche funzionali da assegnare alle predette strutture, in relazione alla qualità ed alla quantità degli affari e del personale assegnato in pianta organica.

I funzionari preposti alla direzione degli uffici periferici pluridivisionali e monodivisionali — per disposizione del comma 2 — devono assegnare i funzionari alla direzione delle unità organiche interne e ripartire il personale delle qualifiche funzionali tra le predette unità organiche, nel rispetto dell'organigramma di cui al comma 1, con proprio ordine di servizio, da comunicare al provveditore regionale.

I funzionari preposti alla direzione degli uffici periferici monosezionali e quelli preposti alla direzione di una sezione degli uffici periferici, secondo le disposizioni impartite dal comma 3, assegnano a ciascuno degli impiegati dipendenti, con proprio ordine di servizio, le attività da espletare, con la prescrizione delle modalità, dei limiti e dei termini ritenuti più opportuni ai fini della efficienza e della economicità dei servizi. Sono espressamente indicati, anche in relazione al disposto del terzo comma dell'articolo 347 del codice penale introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente proposta di legge, gli atti ad esclusiva rilevanza interna che da ciascuno devono essere sottoscritti.

Gli ordini di servizio, a norma del comma 4, se emessi dai dirigenti degli uffici, sono trasmessi ai provveditori regionali; sono trasmessi, invece, al dirigente dell'ufficio in via gerarchica, nel caso di ufficio pluridivisionale, ovvero direttamente, nel caso di ufficio monodivisionale.

Il comma 5 dispone che gli organigrammi debbano essere riformulati o, quanto meno, formalmente modificati, ad ogni variazione della pianta organica o della strutturazione dell'ufficio ed, entro tre giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, debbano essere trasmessi al provveditorato.

La periodicità degli ordini di servizio, di cui ai commi 2 e 3, sarà determinata con regolamento ministeriale.

Ogni innovazione in ordine alle modalità ed ai termini di espletamento dei servizi assegnati al personale dipendente, per intervenuta innovazione normativa o per discrezionale valutazione del funzionario preposto all'unità organica, deve essere formalizzata, ai fini della individuazione delle responsabilità, con foglio di prescrizione.

Entro i primi venti giorni dall'inizio di ciascun anno solare, è previsto, dal comma 7, che ogni dirigente trasmetta al proprio diretto superiore gerarchico una *relazione annuale* sull'attività svolta nell'anno precedente dall'unità organica alle proprie dipendenze, dalla quale risultino:

a) il personale assegnato al 1° gennaio, distinto per qualifiche, e le successive variazioni nella consistenza organica verificatesi entro il 31 dicembre;

b) il carico di lavoro iniziale, il numero delle sopravvenienze, degli affari definiti e di quelli rimasti da espletare, con l'indicazione, per le procedure complesse in corso di espletamento, della fase procedurale in atto;

c) la consistenza e lo stato dei locali, dell'arredamento e delle attrezzature in dotazione all'unità organica.

La normazione in materia di relazione annuale prosegue fino al comma 15.

La predetta relazione illustrerà eventuali accorgimenti organizzativi adottati al fine di conseguire maggiore efficienza ed economicità dei servizi, indicherà le difficoltà riscontrate, sia per particolari situazioni di fatto relative a casi specifici che per effetto della normativa o delle

disposizioni ricevute, suggerendo i rimedi ritenuti più opportuni.

Alla relazione devono allegarsi *prospetti numerici analitici*, per la schematica esposizione dei dati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7, nonché copia degli ordini di servizio e di eventuali fogli di prescrizione emessi nell'anno.

I primi dirigenti in servizio presso gli uffici periferici, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, trasmettono al proprio diretto superiore gerarchico relazione analoga, sintetizzatrice di quelle ricevute, con proprie conclusioni e prospetti riassuntivi di quelli di cui al comma 9, allegando pure copia di ciascuna relazione ricevuta, ai fini di cui al comma 12. Quelli in servizio presso l'amministrazione centrale devono redigere, entro i primi quaranta giorni dall'inizio di ciascun anno, relazione del tenore di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9.

I dirigenti superiori preposti alla direzione di uffici periferici, nei quaranta giorni successivi al termine di cui al comma 8, trasmettono al provveditore regionale una relazione sull'attività del proprio ufficio, sintetizzatrice di quelle di cui al comma precedente e con la stessa impostazione sistematica, anche in ordine agli allegati previsti. Quelli in servizio presso l'amministrazione centrale trasmetteranno analoga relazione al proprio dirigente centrale.

Copia di ciascuna relazione, di cui ai commi 7, 10 e 11, è trasmessa da ciascun provveditore regionale e da ciascun dirigente centrale al Consiglio nazionale della dirigenza, accompagnata da propria motivata proposta di *giudizio complessivo annuale*, di cui all'articolo 15, comma 6, punto *b)*, entro il successivo mese di luglio.

Provveditori regionali e dirigenti centrali riferiscono al Consiglio nazionale della dirigenza sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa, sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al buon andamento dell'amministrazione, all'ordinamento dei servizi e alla loro efficienza, formulando, altresì, le proposte ri-

tenute opportune per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi e, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa.

Essi riferiscono anche, per quanto di competenza dei rispettivi uffici, sull'andamento generale e sulla gestione degli enti eventualmente sottoposti a vigilanza.

Altro esemplare di ciascuna relazione, di cui ai commi 13 e 14, è trasmesso al segretario generale del dipartimento, entro il successivo mese di maggio.

Il segretario generale, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui al comma 14, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorrono, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene, altresì, le osservazioni e le proposte del segretario generale in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

La relazione è comunicata entro il mese di luglio al ministro e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il termine previsto in tale ultima disposizione di legge è modificato da « 30 luglio » in « 30 ottobre ».

Incompatibilità e cumulo d'impieghi sono l'argomento dell'articolo 25, secondo il quale, in tali materie, si applica la normativa di cui agli articoli da 60 a 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cui è proposta l'aggiunta di un nuovo articolo 65-*bis* di cui al testo dell'articolato.

La responsabilità dei funzionari forma, invece, oggetto di trattazione dell'articolo 26.

Il comma 1 prevede, in via generale, l'applicazione della normativa di cui agli articoli da 18 a 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per i funzionari, i commi 2 e 3 aggiungono specifiche previsioni di responsabilità.

I funzionari delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, direzione e vigilanza degli uffici cui sono preposti, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione amministrativa.

Essi sono responsabili, in particolare, della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme procedurali previste dalle disposizioni di legge o di regolamento, e del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

Anche la normativa in materia disciplinare, di cui agli articoli da 78 a 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è recepita dall'articolo 27: vengono proposte peraltro alcune modifiche di adeguamento per le quali si rinvia all'articolato.

Adeguamenti alle riforme proposte sono previsti anche per gli articoli 124, 129 e 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Ed infine il trattamento economico è disciplinato dall'articolo 28.

Il comma 1 determina lo stipendio annuo lordo dei funzionari dei ruoli unici amministrativi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, nella misura prevista dalla annessa tabella A, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei pubblici dipendenti.

Il comma 2 sancisce l'equiparazione stipendiale tra deputato, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e direttore generale, al quale ultimo attribuisce il parametro 364. In relazione ad esso, i parametri stipendiali delle altre qualifiche sono così determinati: dirigente superiore, 228; primo dirigente, 164; dirigente, 100.

Gli stipendi predetti sono soggetti a scatti triennali, nella misura del dieci per

cento degli importi indicati nella tabella A, su deliberazione dal Consiglio nazionale della dirigenza e previo parere favorevole conseguito al termine del corso di aggiornamento, di cui alla lettera g) dell'articolo 14.

Le nuove misure degli stipendi, risultanti dalla applicazione della presente proposta di legge, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

Dal comma 5 al comma 10 è previsto un meccanismo di adeguamento stipendiale collegato alla media dei miglioramenti usufruiti da altre categorie di personale.

Gli stipendi sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto nazionale di statistica ai fini dell'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma 5 sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità, corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento, a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per

una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai commi precedenti è determinata, entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui ai commi 5 e 7.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione dalla stessa percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Completa la previsione del trattamento economico di categoria l'indennità di dirigenza.

L'articolo 29 stabilisce, infatti, che l'indennità di dirigenza, determinata anche in riferimento al tempo pieno, di cui all'articolo 5, compete a tutti i funzionari effettivamente preposti ad unità operative, in percentuale dello stipendio in godimento, nelle seguenti misure:

1) 7 per cento, per dirigenza di unità organica interna, quale funzione di ordinaria competenza, in relazione alla qualifica rivestita;

2) 10 per cento, per dirigenza di ufficio a rilevanza esterna, quale funzione di ordinaria competenza, in relazione alla qualifica rivestita;

3) 14 per cento, per dirigenza di unità organica interna, rientrante nella ordinaria competenza della qualifica superiore a quella rivestita;

4) 20 per cento, per dirigenza di ufficio a rilevanza esterna, rientrante nella ordinaria competenza della qualifica superiore a quella rivestita, e per partecipazione agli organi di cui agli articoli 7 e 8;

5) 30 per cento, per la funzione di segretario generale.

La seconda sezione del capo terzo tratta, in tre articoli, dei ruoli unici professionali.

I vincitori di concorso che abbiano superato i corsi di professionalizzazione, se destinati a ruolo unico professionale, saranno nominati — secondo la previsione del comma 1 dell'articolo 30 — alla qualifica unica specifica del ruolo di destinazione ed inquadrati, secondo l'ordine del decreto di nomina, dopo l'ultimo funzionario iscritto nel ruolo.

Il comma 2 delega il Governo a determinare, con i provvedimenti di cui al comma 11 dell'articolo 22, sentiti i consigli di amministrazione interessati, la qualifica unica specifica del personale di ciascun ruolo professionale.

Il comma 3 prevede anche per i professionisti, inquadrati nei parametri 300 e superiori, la partecipazione ai comitati di indirizzo e coordinamento ed ai nuclei di valutazione, con le stesse modalità e condizioni di nomina previste per i funzionari dei ruoli unici amministrativi.

Il relativo trattamento economico è stabilito nell'articolo 31.

Gli stipendi dei ruoli unici professionali sono determinati nella misura prevista dalla annessa tabella B, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei pubblici dipendenti.

La progressione economica quadriennale, sulla sequenza parametrica 100, 120, 140, 180, 200, 220, 260, 280, 300, 340 e 360, è conseguita su deliberazione del Consiglio nazionale dalla dirigenza, per anzianità e parere favorevole riportato al termine del corso di aggiornamento professionale, di cui alla lettera g) del precedente articolo 14.

Si applica la normativa relativa agli adeguamenti stipendiali di cui ai commi da 5 a 10 del precedente articolo 28.

L'indennità di funzione per i funzionari dei ruoli unici professionali è disciplinata dai tre commi dell'articolo 32.

Ai professionisti preposti al coordinamento di nuclei operativi professionali compete una indennità di funzione, nella misura del 10 per cento dello stipendio in godimento.

Ai professionisti preposti al coordinamento di nuclei operativi interprofessionali compete una indennità di funzione, nella misura del 20 per cento dello stipendio in godimento. Nella stessa misura è fissata l'indennità per i professionisti eventualmente chiamati a comporre gli organi di cui agli articoli 7 e 8.

#### Capo IV - Norme transitorie e finali.

L'articolo 33 delega il Governo all'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle denominazioni degli uffici centrali, delle relative ripartizioni e delle funzioni demandate ai funzionari di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, relativamente a tutte le amministrazioni dello Stato indicate nel comma 1 dell'articolo 1.

L'articolo 34 stabilisce che l'incarico di segretario generale, in sede di prima attuazione, sarà conferito a norma dell'articolo 9, entro tre mesi dal completamento delle formalità di inquadramento nella qualifica di direttore generale degli aventi diritto a norma dell'articolo 36.

In forza del disposto dell'articolo 35, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per la determinazione delle sedi dei provveditorati regionali, della loro strutturazione e delle relative piante organiche, per l'attuazione del decentramento amministrativo di cui al comma 8 dell'articolo 10.

L'articolo 36 provvede all'inquadramento giuridico del personale in servizio, secondo i criteri emergenti dalla formulazione degli articoli 28 e 31, per quanto possibile.

Il comma 1 dell'articolo 36, infatti, stabilisce che il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge, proveniente dalle ex carriere direttive di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o, se assunto successivamente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, reclutato nelle qualifiche funzionali settima e ottava, senza beneficiare della riserva di posti prevista dall'articolo 14 della predetta legge, sarà inquadrato, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, nelle nuove qualifiche come appresso:

##### a) ruoli amministrativi:

1) funzionari provenienti dalla qualifica di dirigente generale di livello C e B: direttore generale;

2) funzionari provenienti dalla qualifica di dirigente superiore: dirigente superiore;

3) funzionari provenienti dalla qualifica di primo dirigente: primo dirigente;

4) funzionari provenienti dalle qualifiche ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: primo dirigente, eventualmente anche in soprannumero;

5) funzionari provenienti dalle qualifiche funzionali settima, ottava e nona: dirigente;

b) ruoli professionali: qualifica unica professionale, secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

Il comma 2 dello stesso articolo 36 prevede il riassorbimento dell'eventuale soprannumero di cui al numero 4) del comma 1 con le vacanze che si verificheranno successivamente all'inquadramento, ove non fossero sufficienti l'eventuale ampliamento dei ruoli, di cui all'articolo 22, e l'esodo volontario di cui all'articolo 38.

L'articolo 37 provvede all'inquadramento economico del personale in servizio, applicando, per quanto possibile, i criteri direttivi emergenti dalla formulazione degli articoli 28 e 31.

Il primo comma stabilisce che ai funzionari di cui alla lettera a) del comma 1

dell'articolo 36 saranno attribuiti gli scatti di cui al comma 3 dell'articolo 28, in relazione all'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Il comma 2 determina l'anzianità di servizio, per i funzionari provenienti dalle qualifiche funzionali, in relazione al servizio complessivamente prestato nell'« area direttiva » e, per quelli provenienti dai ruoli ad esaurimento, in relazione a quella di permanenza nei detti ruoli.

Ai professionisti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 sarà attribuita — per disposizione del comma 3 — la progressione economica quadriennale di cui al comma 2 dell'articolo 31, in relazione alla complessiva anzianità di servizio maturata nell'area direttiva.

Con l'articolo 38 si è voluto incoraggiare il personale in servizio che, con encomiabili capacità ed abnegazione, nella maggior parte dei casi è riuscito a sopprimere alla più assoluta mancanza di formazione professionale, da parte dell'amministrazione, ad un esodo volontario.

A partire dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, di riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, fino all'ultima modifica dell'ordinamento, introdotta con la legge 7 luglio 1988, n. 254, in materia d'inquadramento nella nona qualifica funzionale, vi è stata una successione di grandi e piccole riforme dell'ordinamento del personale, non affiancata da alcuna valida opera di formazione, specializzazione, aggiornamento o perfezionamento professionale.

Sulla base di tali considerazioni l'articolo 37 concede ai funzionari che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano maturato almeno trenta anni di servizio complessivo o che abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età e che, entro il termine perentorio di tre anni dalla data predetta chiedano il collocamento a riposo anticipato:

a) un aumento del servizio utile a pensione, pari a quello occorrente per raggiungere il limite massimo pensionistico e, comunque, non superiore a sette anni, valido sia ai fini pensionistici che per l'indennità di buonuscita;

b) la qualifica immediatamente superiore a quella spettante a norma degli articoli 36 e 37 o, in alternativa, qualora l'interessato ne faccia richiesta o abbia diritto all'inquadramento nella qualifica di direttore generale, tre scatti triennali, di cui all'articolo 28, comma 3, ovvero, per i funzionari aventi diritto all'inquadramento nella qualifica professionale unica, di cui all'articolo 31, comma 2, due progressioni quadriennali, in aggiunta a quelle spettanti a norma degli articoli 36 e 37.

L'articolo 39 stabilisce che, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge, le pensioni dei funzionari delle carriere direttive saranno liquidate sulla base del trattamento economico spettante a seguito degli inquadramenti di cui agli articoli 36 e 37 ed il computo dell'indennità di dirigenza, ovvero di quella di funzione, di cui agli articoli 29 e 32, rispettivamente.

Al comma 2, l'articolo predetto stabilisce che si debba procedere alla riliquidazione delle pensioni in favore dei funzionari già in quiescenza sulla base del trattamento economico spettante ai funzionari di corrispondenti qualifica ed anzianità.

Anche per il trattamento pensionistico è previsto, infine, dal comma 3, l'adeguamento triennale o quadriennale, per i funzionari dei ruoli amministrativi e per quelli dei ruoli professionali, rispettivamente, con le modalità di cui ai commi da 5 a 10 dell'articolo 28.

L'articolo 40 provvede all'abrogazione delle norme incompatibili con quelle che precedono.

Sono abrogate le seguenti norme:

1) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali, e la legge 25 maggio 1978, n. 233, di relativa modifica ai limiti di competenza;

2) i numeri 2) e 9) dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante legge-quadro sul pubblico impiego;

3) la legge 10 luglio 1984, n. 301, relativa alle norme di accesso alla dirigenza statale.

L'articolo 41 indica, infine, la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'applicazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
E GENERALI

## ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. Il presente ordinamento disciplina l'organizzazione degli uffici e la carriera dei funzionari delle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, alla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, relativamente ai seguenti comparti:

- a) Ministeri;
- b) aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- c) istituzioni ed enti della ricerca e della sperimentazione.

2. Sono disciplinati separatamente i seguenti ordinamenti degli uffici e del personale:

a) magistratura ed avvocatura dello Stato, di cui alle leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97, e 3 aprile 1979, n. 103;

b) carriera diplomatica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

c) uffici centrali della Difesa ed ufficiali delle Forze armate, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, nn. 1478 e 1479, ed alle leggi 10

aprile 1954, n. 113 e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

d) professori universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

#### ART. 2.

*(Personale di particolari ruoli della Pubblica amministrazione chiamato a funzioni direttive presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).*

1. I funzionari di cui agli articoli 18, comma 2, 23, comma 7, 28 e 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per effetto del provvedimento di nomina alle funzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cessano di appartenere al ruolo di provenienza.

2. Restano ferme, in particolare per magistrati, prefetti e militari, le disposizioni degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### ART. 3.

*(Tutela legislativa, divieto di iscrizione ad organizzazioni sindacali e di partecipazione a manifestazioni di sciopero).*

1. Il personale disciplinato dal presente ordinamento è assistito dalla garanzia della tutela legislativa del proprio stato giuridico ed economico, con particolare riferimento all'organo di autotutela e all'adeguamento economico di cui agli articoli 15 e 28.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 347 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Alla stessa pena soggiace l'impiegato che, nello svolgimento dei compiti legittimamente assegnatigli dal funzionario responsabile, si appropria della titolarità delle funzioni sottostanti, mediante sottoscrizione di atto o documento avente rilevanza esterna ».

3. Al secondo comma dell'articolo 498 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Alla stessa pena soggiace l'impiegato che, nello svolgimento dei compiti legittimamente assegnatigli dal funzionario responsabile, o con riferimento ad essi, si appropria della qualifica di funzionario ».

4. Sono vietate al personale disciplinato dal presente ordinamento l'iscrizione a sindacati e la partecipazione a manifestazioni di sciopero.

ART. 4.

*(Associazioni professionali).*

1. Al personale disciplinato dal presente ordinamento è riconosciuto il diritto di aderire alle associazioni professionali e di categoria finalizzate alla promozione di attività culturali ed assistenziali in favore dei soci e di collaborazione con le amministrazioni.

ART. 5.

*(Orario di servizio).*

1. I funzionari della carriera direttiva prestano servizio a tempo pieno, senza limite temporale alcuno, in riferimento sia alle festività sia agli orari pomeridiani, serali e notturni.

CAPO II.

STRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI

SEZIONE I.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ART. 6.

*(Programmazione politica e dirigenza amministrativa).*

1. Nell'ambito delle attribuzioni spettanti al Governo nel suo complesso, spetta

a ciascuno dei ministri concorrere alla determinazione della politica generale del Governo e all'indirizzo generale dell'azione amministrativa, espletando, nel proprio dicastero, le attività di natura politica disciplinate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La gestione delle attività amministrative per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi di cui al comma 1 e la verifica dei risultati conseguiti compete ai funzionari, ai sensi del secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione e nel rispetto dell'ordinamento degli uffici e delle competenze funzionali specifiche di cui alla presente legge.

3. Al principio di cui ai commi 1 e 2, in quanto applicabile, si uniformano le altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle degli enti locali e delle regioni.

#### ART. 7.

*(Comitato di indirizzo e coordinamento).*

1. Per l'attuazione dei compiti di programmazione politica di cui all'articolo 6, comma 1, il ministro si avvale di un comitato di indirizzo e coordinamento, composto da sette membri con qualifica di direttore generale o, se dei ruoli professionali, con parametri 300 e superiori, nominati su proposta dello stesso ministro con le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, previo consenso degli interessati, di cui al comma 8 dell'articolo 23 e al comma 3 dell'articolo 30.

2. Il comitato collabora con il ministro e, in particolare, formula proposte relative a:

a) programmi ordinari e progetti speciali di attività dell'Amministrazione, con l'indicazione delle relative previsioni di bilancio, articolate per capitoli;

b) individuazione delle aree di intervento e delle attività da promuovere con criteri di priorità;

c) ripartizione delle competenze degli uffici centrali e di quelli ad essi equipa-

rati, nell'ambito delle complessive attribuzioni previste dalla legge per ciascuna amministrazione, nonché indicazione dei criteri per il loro coordinamento, in vista della realizzazione dei programmi;

d) trasferimento di attribuzioni dagli organi centrali agli organi periferici;

e) determinazione di indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica di cui all'articolo 6, comma 2, sentiti i direttori generali preposti alla direzione degli uffici centrali e periferici interessati.

3. La segreteria del comitato di indirizzo e coordinamento ha la consistenza prevista per la sezione, di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, e concorre a costituire, congiuntamente alle segreterie di cui all'articolo 8, comma 3, apposita divisione alle dirette dipendenze del dirigente dell'ufficio centrale degli affari generali e del personale di ciascun dipartimento.

#### ART. 8.

*(Nuclei di valutazione).*

1. Per l'attuazione dei compiti di verifica politica, di cui all'articolo 6, comma 1, il ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione, composti, ciascuno, da tre a cinque membri, nominati, su sua proposta, con le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, previo consenso degli interessati, di cui al comma 8 dell'articolo 23.

2. Ciascuno dei nuclei di valutazione collabora col ministro, riferendo in ordine a:

a) tempi di effettiva realizzazione degli obiettivi disegnati dalle proposte normative in elaborazione;

b) corrispondenza dei risultati conseguibili, quanto ad efficacia, in relazione alle finalità perseguite;

c) opportunità d'intervento sugli indirizzi politici varati, per una maggiore aderenza alle effettive esigenze sociali, determinate, eventualmente, anche da evolu-

zioni ambientali, socio-economiche e tecniche;

d) opportunità d'intervento, per migliorarne l'efficienza, sulla strutturazione degli organi centrali e periferici dell'amministrazione, anche in relazione all'attuazione di specifici obiettivi e programmi.

3. Per ogni gruppo di nuclei di valutazione, in numero da tre a cinque, è costituita una segreteria con struttura di sezione, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10.

#### ART. 9.

*(Dipartimenti amministrativi  
e segretari generali).*

1. In ciascuna amministrazione è costituito un dipartimento, a capo del quale è posto un segretario generale.

2. L'incarico di segretario generale è conferito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro e previo parere del Consiglio nazionale della dirigenza, di regola, a funzionario della stessa amministrazione con qualifica di direttore generale, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 23, comma 9, della presente legge.

3. L'incarico di cui al comma 2 può essere conferito, in via eccezionale e per un periodo non superiore al biennio, a funzionario di pari qualifica ma di diversa amministrazione ovvero ad estraneo all'Amministrazione dello Stato, purché notoriamente fornito della specifica competenza richiesta.

4. Il parere del Consiglio nazionale della dirigenza, se negativo, è ostativo alla formulazione della proposta di nomina da parte del ministro ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il segretario generale coordina l'attività dei dirigenti centrali, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, e la realizzazione delle attività amministrative connesse con quelle politiche del ministro, di cui al comma 2 dell'articolo 6.

6. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, il segretario generale:

a) vigila sull'efficienza e sul rendimento dei singoli servizi centrali e periferici;

b) può richiedere notizie ed informazioni sullo stato dei servizi o su specifiche questioni di carattere generale, sia ai dirigenti centrali che ai provveditori regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 17;

c) sulla base dei dati e delle informazioni di cui alla lettera b), nonché degli elementi comunque a propria conoscenza, assume intese con i funzionari ivi citati oppure, ove non sia possibile conseguirle, impartisce loro le direttive ritenute più opportune al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa del ministero, specialmente per quanto riguarda:

1) l'esigenza di garantire i diritti e gli interessi degli utenti;

2) la necessità di evitare procedimenti ed attività inutili, ripetitivi e sovrapposti, oltre che di impedire abusi o comportamenti illegittimi degli organi ed uffici del dipartimento;

3) la soluzione dei conflitti di competenze fra le diverse strutture;

4) la corretta utilizzazione delle risorse umane e materiali;

5) la correttezza e la regolarità dei rapporti fra gli uffici del proprio dipartimento e gli altri organi ed uffici della pubblica amministrazione;

d) esamina i rapporti e le relazioni di carattere generale sull'attività dei singoli settori dell'amministrazione, formulando al ministro le proprie valutazioni e proposte, tenuto conto delle deliberazioni adottate al riguardo dal consiglio di amministrazione, quando previste.

7. I provvedimenti adottati dai funzionari preposti agli uffici centrali e periferici, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto ministeriale, sono comu-

nicati al segretario generale con le modalità stabilite nello stesso decreto.

8. Il segretario generale ha facoltà di procedere, entro quaranta giorni dall'emanazione, all'annullamento per vizi di legittimità e alla revoca o riforma, per motivi di merito, degli atti emanati dai funzionari di cui al comma 7 compresi, per l'amministrazione dell'interno, quelli di cui all'articolo 6 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, all'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 10 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; in tal senso sono modificate le disposizioni summenzionate.

9. Contro i provvedimenti non definitivi adottati dai funzionari di qualsiasi qualifica, addetti agli organi centrali o periferici, è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza al segretario generale, tanto per motivi di legittimità quanto per motivi di merito. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, ferme restando le speciali norme concernenti i ricorsi alle commissioni tributarie, nonché, per quanto riguarda le autorità alle quali va diretto il ricorso, quelle relative ai ricorsi gerarchici previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

10. Il segretario generale ha facoltà, sentito il consiglio di amministrazione, di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, o rinnovabili o prorogabili, adottati dai funzionari dipendenti.

11. I provvedimenti del segretario generale previsti dai commi 8 e 10 e quelli per la decisione dei ricorsi gerarchici sono adottati con decreto motivato, sentiti il funzionario che ha emanato l'atto ed il dirigente centrale o il provveditore regionale dal quale dipende.

12. Su delega del ministro, il segretario generale può rappresentare l'amministrazione dinanzi alle Commissioni parlamentari e nelle delegazioni governative per le contrattazioni di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 10.

*(Uffici centrali e dirigenti centrali).*

1. Nell'ambito di ciascun dipartimento sono costituiti, in corrispondenza delle attuali direzioni generali, gli uffici centrali, a ciascuno dei quali sono attribuite le competenze inerenti alle specifiche materie ed ai compiti omogenei istituzionalmente connessi alle denominazioni delle corrispondenti direzioni generali.

2. A ciascun ufficio centrale è preposto un dirigente centrale, nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro e previo parere del Consiglio nazionale della dirigenza, tra i funzionari con qualifica di direttore generale della stessa amministrazione.

3. Il parere del Consiglio nazionale della dirigenza, se negativo, è ostativo alla formulazione della proposta di nomina da parte del ministro.

4. Ogni ufficio centrale è suddiviso in divisioni, a ciascuna delle quali è preposto un dirigente superiore ed è attribuita competenza per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei.

5. Le divisioni sono suddivise, a loro volta, in sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un primo dirigente.

6. La consistenza numerica del personale di ciascuna sezione, distinto per qualifiche, è determinata nei limiti di cui all'articolo 18, comma 2, della presente legge.

7. Per la consistenza numerica delle divisioni, si applica il comma 7 dell'articolo 18.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'organizzazione dei dipartimenti in tutte le amministrazioni

dello Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 16;

b) disciplina relativa ai settori della documentazione e dello studio;

c) strutturazione degli uffici centrali del dipartimento, in ciascuna amministrazione, secondo modelli che assicurino ad ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento alla istituzione di uffici unici per l'amministrazione del personale e con riconoscimento di autonomia organizzativa e funzionale, adeguata alle aree specifiche d'intervento;

d) inclusione dell'ispettorato centrale negli uffici di cui alla lettera c);

e) distinzione delle funzioni dirigenziali attive ed ispettive, da quelle di consulenza e di studio, anche in relazione ai diversi criteri selettivi da adottare per il loro conferimento;

f) disciplina di raccordo tra le competenze attribuite agli uffici centrali e quelle decentrate agli organi periferici.

#### ART. 11.

*(Competenze degli uffici centrali).*

1. Ai funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e delle relative ripartizioni, spetta:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono attribuite da leggi o regolamenti, anche ministeriali;

b) approvare i progetti per lavori, forniture e prestazioni nonché, ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori, forniture e servizi da essi gestiti;

d) disporre la non applicazione di clausole penali;

e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti;

f) promuovere liti e resistere a quelle promosse contro l'amministrazione;

g) effettuare la concessione di contributi, sussidi, concorsi finanziari e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

h) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale ed agli altri specificati dai regolamenti, anche ministeriali;

i) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed analoghi, salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica;

l) disporre i movimenti, nell'ambito delle maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

m) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, informandone preventivamente il segretario generale, agli atti obbligatori di competenza degli organi subordinati o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia previsto dalla legge l'intervento di altri specifici organi amministrativi.

2. I limiti di competenza per valore degli affari di cui al comma 1 sono di:

1) 600 milioni di lire per gli uffici centrali, di cui al comma 1 dell'articolo 10;

2) 300 milioni di lire per le divisioni degli uffici centrali, di cui al comma 4 dell'articolo 10;

3) 150 milioni di lire, per le sezioni degli uffici centrali, di cui al comma 5 dell'articolo 10.

3. Per l'emanazione degli atti e dei provvedimenti di valore eccedente i limiti di cui al comma 2, si osserva la procedura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

4. Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, ove siano contemplati limiti di valore di importo superiore.

#### ART. 12.

*(Attribuzioni particolari dei funzionari preposti all'amministrazione del personale).*

1. Spetta al funzionario con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dalla presente legge alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale in servizio presso l'amministrazione centrale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali, esclusi quelli di cui al comma 5.

2. Rientrano nella competenza di cui al comma 1 i provvedimenti di:

- a) nomina all'impiego;
- b) promozione;
- c) autorizzazione di missioni all'estero;
- d) irrogazione delle sanzioni disciplinari, anche superiori alla riduzione dello stipendio;
- e) sospensione cautelare facoltativa.

3. Rientrano altresì nella competenza di cui al comma 1 i provvedimenti di trasferimento di sede del personale, inquadrato nelle qualifiche funzionali, tra uffici centrali e periferici ovvero tra uffici compresi in circoscrizioni territoriali di diversi provveditorati regionali.

4. Il funzionario con funzioni di capo del personale ha l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare.

5. Spettano ai funzionari preposti alle divisioni che amministrano il personale, nell'ambito della competenza del proprio ufficio e limitatamente agli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali:

a) la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, compresa quella per motivi di famiglia;

b) l'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio, anche anticipati;

c) la liquidazione delle indennità di missione e di trasferimento;

d) l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità a fini di carriera, al riscatto dei servizi prestati anteriormente all'iscrizione in ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni;

e) l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.

6. Le competenze di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 5 sono esercitate anche nei confronti del personale della carriera direttiva.

#### ART. 13.

*(Attribuzioni particolari dei funzionari addetti a funzioni ispettive).*

1. I funzionari investiti di funzioni ispettive provvedono alla vigilanza sugli uffici dell'amministrazione, al fine di accertare la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini e dalle organizzazioni di categoria; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed, eventualmente, a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provve-

dimenti da adottare; in caso di urgenza, adottano i provvedimenti necessari alla eliminazione degli inconvenienti rilevati.

2. I funzionari di cui al comma 1 comunicano all'ufficio centrale competente per materia e al provveditore regionale competente per territorio copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o ad inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

3. I funzionari di cui al comma 1 riferiscono direttamente al capo del personale, al fine dell'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza, tutti i fatti che legittimano l'attivazione di un procedimento disciplinare.

4. I funzionari di cui al comma 1 denunciano immediatamente alla sezione regionale della Procura generale della Repubblica presso la Corte dei conti territorialmente competente eventuali fatti dannosi di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rilevati in corso d'ispezione, informandone, nel contempo, il provveditore regionale.

5. I funzionari di cui al comma 1, i quali nell'esercizio o a causa delle loro funzioni accertino fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Il rapporto deve essere inviato, per notizia, all'organo dal quale l'ispettore dipende ed, eventualmente, a quello che ha disposto l'ispezione.

6. Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendente, la relazione ispettiva deve essere comunicata anche a ciascun ministero interessato.

7. Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da irregolarità da essi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva compiuta da altri funzionari. In questo caso la responsabi-

lità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto d'indagare anche su fatti anteriori o abbiano omesso d'informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza.

ART. 14.

*(Ristrutturazione e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione ed il potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla quale conferire attribuzioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione ai corsi di reclutamento dei funzionari, per un numero di candidati triplo rispetto a quello dei posti vacanti previsti al 31 dicembre dell'anno in cui termineranno i corsi stessi;

b) suddivisione dei corsi predetti in:

1) corso di formazione professionale, annuale, per i funzionari da destinare, indistintamente, ai ruoli unici amministrativi ed ai ruoli unici professionali;

2) corsi di specializzazione professionale, annuali, riservati ai discenti che abbiano superato il corso di formazione, ad indirizzi professionali diversificati, a seconda delle amministrazioni di destinazione, per i discenti del ruolo unico amministrativo, ed anche sulle specifiche attività professionali da espletare, per quelli destinati ai ruoli unici professionali;

c) previsione che la destinazione ai diversi ruoli unici avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio nazionale della dirigenza e su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale terrà conto delle vacanze per le quali è

stato bandito ciascun concorso, delle attitudini professionali specifiche accertate dai docenti e delle preferenze indicate dai discenti;

*d)* previsione della possibilità, per i candidati, di ripetere il corso di formazione o quello di specializzazione, ovvero entrambi, una volta sola;

*e)* previsione di assunzione nella massima qualifica funzionale dell'amministrazione di destinazione dei candidati che non superino, per la seconda volta, il corso di formazione o quello di specializzazione o che rinuncino a frequentare uno dei predetti corsi per la seconda volta;

*f)* previsione di collocazione di eventuali idonei in eccedenza rispetto al numero dei posti vacanti, in due tipi di graduatorie:

1) nazionali, dalle quali saranno assunti, al verificarsi di vacanze, nei rispettivi ruoli unici amministrativi e professionali;

2) regionali, dalle quali saranno assunti, a tempo determinato e per periodi non inferiori a trenta giorni, per supplenze di dirigenti in congedo o in aspettativa nell'ambito della circoscrizione territoriale del provveditorato di residenza;

*g)* previsione di corsi di aggiornamento professionale di durata trimestrale, obbligatori per tutti i funzionari, allo scadere di ciascun quadriennio di servizio, con esame finale ed, eventualmente, ad insindacabile parere della commissione d'esame, sottoposizione a visita di idoneità psico-fisica;

*h)* previsione di commissioni mediche, costituite, ciascuna, da un medico, da uno psicologo e da uno psichiatra, per gli accertamenti di idoneità psico-fisica di cui alla lettera *g)*;

*i)* previsione di corsi di perfezionamento professionale, di durata semestrale, riservati ai funzionari che abbiano superato la selezione curriculare ai fini della promozione alla qualifica superiore, al ter-

mine dei quali sarà attribuito a ciascun partecipante giudizio « positivo » o « negativo »;

*l)* previsione della possibilità di ripetere una sola volta i corsi di cui alle lettere *g)* ed *i)*, in caso di esito negativo, ovvero di sospensione o di interruzione della frequenza dei corsi per oltre un terzo della loro durata;

*m)* previsione di collocazione in disponibilità dei funzionari classificati negativamente per la seconda volta o che rifiutino di frequentare il corso o di sostenere l'esame finale di cui alla lettera *g)*, ovvero che siano stati dichiarati non idonei dalla commissione medica;

*n)* previsione che il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio nazionale della dirigenza, fra funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale o tra professori universitari di ruolo dotati di documentata e specifica competenza nello studio delle discipline specialistiche relative al settore della pubblica amministrazione;

*o)* previsione di inserimento nel comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione di quattro membri, in rappresentanza del Consiglio nazionale della dirigenza;

*p)* previsione della partecipazione ai lavori del comitato didattico della Scuola superiore di un rappresentante del Consiglio nazionale della dirigenza, al fine della acquisizione delle sue osservazioni e dei suoi suggerimenti;

*q)* previsione che il personale docente della Scuola superiore sia costituito prevalentemente da funzionari dello Stato con qualifica superiore di almeno due livelli a quella dei discenti degli specifici corsi di studio, ad eccezione di quelli organizzati per dirigenti superiori, i cui docenti dovranno avere qualifica di direttore generale;

*r)* previsione della conferibilità dell'incarico di cui alla lettera *q)* anche a

professori universitari di ruolo, purché dotati di documentata e specifica competenza nello studio delle discipline specifiche relative al settore della pubblica amministrazione;

s) previsione della istituzione di un presidio medico, dotato di un proprio laboratorio di analisi cliniche, composto da specialisti delle varie branche, per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali dei candidati ai concorsi di cui alla lettera a) e per l'eventuale collaborazione agli accertamenti, a richiesta delle commissioni mediche previste dalla lettera h).

#### ART. 15.

*(Consiglio nazionale della dirigenza).*

1. Il Consiglio nazionale della dirigenza è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dai segretari generali di tutte le amministrazioni dello Stato e, di regola, da ventiquattro membri per ciascuna amministrazione, eletti in ragione di sei per ogni categoria rappresentata: direttori generali, esclusi quelli con funzioni di segretario generale, dirigenti superiori, primi dirigenti, dirigenti.

2. Il Consiglio elegge un vice presidente tra i segretari generali.

3. Il Comitato di presidenza promuove le attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio ed è costituito dal vice-presidente del Consiglio nazionale, che lo presiede, e da altri due segretari generali.

4. Su proposta del Comitato di presidenza, il presidente del Consiglio nazionale nomina, all'inizio di ogni biennio, per ciascuna amministrazione:

a) la commissione per le assunzioni e le promozioni;

b) la commissione disciplinare;

c) la commissione di valutazione annuale;

d) la commissione per le assegnazioni di sede ed i trasferimenti;

e) la commissione per gli scorrimenti economici;

f) la commissione di rappresentanza della pubblica amministrazione in sede di contrattazione collettiva per il personale delle qualifiche funzionali.

5. Presso il Consiglio nazionale è istituita una segreteria, diretta da un dirigente superiore, suddivisa in tante divisioni, dirette da altrettanti primi dirigenti, quante sono le amministrazioni rappresentate e ciascuna suddivisa, di regola, in tante sezioni quante sono le commissioni di cui al comma 4. Ad ogni sezione è preposto un dirigente ed è assegnato personale delle qualifiche funzionali, per l'espletamento delle attribuzioni di concetto e d'ordine.

6. Spetta al Consiglio nazionale della dirigenza deliberare:

a) l'assunzione dei funzionari della carriera direttiva, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi della lettera c) dell'articolo 14;

b) l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali, di cui al comma 12 dell'articolo 24, per i funzionari della carriera direttiva, su proposta dei dirigenti centrali, per quelli addetti all'amministrazione centrale, e dei provveditori regionali, per quelli addetti agli uffici periferici;

c) l'approvazione delle graduatorie annuali dei funzionari direttivi, suddivise per amministrazioni e distinte, ove del caso, in amministrative e professionali, per l'aggiornamento dei ruoli di anzianità, a seguito dell'attribuzione dei giudizi complessivi annuali di cui alla lettera b);

d) i pareri per il conferimento degli incarichi di segretario generale, dirigente centrale e provveditore regionale, di cui

agli articoli 9, comma 2, 10, comma 2, e 17, comma 1;

e) le assegnazioni di sede ed i trasferimenti dei funzionari della carriera direttiva;

f) le promozioni, di cui al comma 2 dell'articolo 23, ed il conferimento dei trattamenti economici di cui al comma 3 dell'articolo 28 e al comma 2 dell'articolo 31;

g) i provvedimenti amministrativi e disciplinari di cui agli articoli 25 e 27;

h) la designazione di cinque propri rappresentanti in seno al comitato direttivo e al comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione, di cui alle lettere o) e p) dell'articolo 14;

i) la nomina dei due membri del proprio comitato di presidenza, di cui al comma 3, su proposta del presidente dello stesso comitato.

7. Il Consiglio nazionale si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i membri di cui al comma 1, per la determinazione dei criteri di carattere generale ai quali dovranno attenersi le commissioni e per la deliberazione dei provvedimenti istruiti dalle commissioni stesse.

8. Alle sedute di ciascuna commissione possono intervenire il ministro o un suo delegato ed i funzionari interessati, con facoltà di presentare memorie e documenti.

9. Tutti i provvedimenti riguardanti i funzionari della carriera direttiva sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal ministro competente per affari inerenti ad un'unica amministrazione.

10. Contro i provvedimenti di cui al comma 9 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

## SEZIONE II.

## ORGANIZZAZIONE PERIFERICA.

## ART. 16.

*(Istituzione dei provveditorati regionali).*

1. Sono istituiti, nelle sedi che ciascun ministro determinerà con proprio decreto, i provveditorati regionali, quali organi decentrati dei rispettivi dipartimenti.

2. Ad essi è attribuita competenza esclusiva, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, in materia di personale, organizzazione degli uffici e dei servizi e nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito della disciplina di cui alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 10.

3. Si applicano i commi 2 e 4 dell'articolo 12.

4. È attribuita alla competenza dei provveditorati regionali l'assunzione a tempo determinato, per periodo non inferiore a trenta giorni, degli idonei inseriti nelle graduatorie regionali di cui alla lettera *f*) dell'articolo 14, per la sostituzione temporanea dei dirigenti in congedo o in aspettativa.

## ART. 17.

*(Direzione dei provveditorati regionali).*

1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal segretario generale del corrispondente dipartimento e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente, previo parere del Consiglio nazionale della dirigenza, tra i funzionari della stessa amministrazione con qualifica di direttore generale.

2. Il parere del Consiglio nazionale della dirigenza, se negativo, è ostativo alla formulazione della proposta del ministro.

3. Le funzioni vicarie sono esercitate da funzionario con qualifica di dirigente superiore.

ART. 18.

*(Organizzazione degli uffici periferici).*

1. Gli uffici periferici dipendono esclusivamente dai rispettivi provveditorati regionali, attraverso i quali devono espletare pure le residue attività di competenza ministeriale, ai fini dell'opportuno coordinamento.

2. Gli uffici periferici monosezionali devono essere costituiti, ciascuno, da un funzionario della carriera direttiva con qualifica di dirigente, da almeno due e non più di tre impiegati dell'area di concetto, da almeno quattro e non più di sei impiegati dell'area esecutiva, oltre che da un impiegato dell'area ausiliaria.

3. Gli uffici periferici, con personale eccedente il quantitativo di cui al comma 2, devono essere strutturati in sezioni a ciascuna delle quali deve essere assegnato personale in misura non inferiore al minimo previsto per ciascuna categoria dallo stesso comma 2.

4. Gli uffici periferici con personale di quantitativo inferiore al minimo previsto dal comma 2 per ciascuna categoria devono essere soppressi, con accorpamento del personale agli uffici vicini degli stessi dipartimenti.

5. Agli uffici periferici strutturati in sezioni, ai sensi del comma 3, che risultino costituiti da non più di nove sezioni, deve essere preposto un funzionario con qualifica di primo dirigente.

6. Gli uffici periferici strutturati in sezioni, ai sensi del comma 3, che risultino costituiti da più di nove sezioni, devono essere suddivisi in divisioni.

7. Ogni divisione deve essere costituita da sezioni, in numero non inferiore a cinque e non superiore a nove.

8. Agli uffici di cui al comma 6 è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore; alle divisioni sono

preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

ART. 19.

*(Competenze degli uffici periferici).*

1. Ai funzionari preposti alla direzione degli uffici periferici spettano, nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali, le competenze di cui all'articolo 11, con i seguenti limiti di valore relativamente a quelle di cui alle lettere da *b)* ad *h)* del comma 1 del citato articolo 11:

*a)* 600 milioni di lire per i provveditori regionali, di cui all'articolo 16;

*b)* 300 milioni di lire per gli uffici di cui al comma 6 dell'articolo 18;

*c)* 150 milioni di lire per gli uffici di cui al comma 5 dell'articolo 18;

*d)* 75 milioni di lire per gli uffici di cui al comma 2 dell'articolo 18.

2. Spettano ai funzionari preposti alla direzione degli uffici di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 18 ed a quelli preposti alla direzione delle divisioni degli uffici di cui all'articolo 16 e al comma 6 dell'articolo 18 le funzioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12, relativamente al personale del proprio ufficio.

SEZIONE III.

DELEGA AL GOVERNO.

ART. 20.

*(Costituzione del Consiglio nazionale della dirigenza).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la costituzione del Consiglio

nazionale dalla dirigenza, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà essere determinato il numero dei membri da eleggere in rappresentanza delle varie categorie di funzionari, per le amministrazioni ad esiguo numero di funzionari in pianta organica, in misura possibilmente paritaria e non inferiore a dodici;

b) entro tre mesi dalla emanazione del decreto delegato, a cura di ciascun Consiglio di amministrazione dei ministeri interessati, dovranno essere convocate le assemblee dei funzionari direttivi per la elezione dei membri di cui al comma 1 dell'articolo 15;

c) le categorie degli elettori saranno determinate secondo i ruoli di appartenenza del personale in servizio, con le corrispondenze di qualifiche indicate nell'articolo 36;

d) entro lo stesso termine di cui alla lettera b), ciascuna amministrazione provvederà alla istituzione di una propria divisione amministrativa, della consistenza di cinque sezioni, presso la segreteria del Consiglio nazionale, con proprio personale;

e) per le amministrazioni di cui alla lettera a) dovrà determinarsi pure la consistenza del personale amministrativo che, in una o più sezioni, concorrerà alla costituzione di divisioni miste fra più amministrazioni;

f) per le amministrazioni a grande numero di funzionari in pianta organica, invece, saranno determinati:

1) il numero delle sezioni per la costituzione di ciascun ufficio presso le commissioni del Consiglio nazionale;

2) il relativo sistema organizzativo per il coordinamento a livello di divisioni.

#### ART. 21.

##### *(Rideterminazione delle funzioni dei dirigenti).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo per la rideterminazione delle funzioni dei funzionari con qualifica di dirigente, attenendosi al principio giuridico che solo ai funzionari — tali intendendosi solo quelli assunti nella ex carriera direttiva — compete titolarità e rappresentatività esterna degli uffici, in forza del rapporto organico con l'Amministrazione, loro esclusiva prerogativa.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, il Governo abroga tutte le norme contrattuali recepite da decreti del Presidente della Repubblica conferenti « funzioni » a personale inquadrato nelle qualifiche funzionali.

3. In corrispondenza di ciascuna norma abrogata, potranno essere indicate, con appositi regolamenti, le attribuzioni di contenuto concettuale e d'ordine che potranno essere assegnate al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dai rispettivi funzionari.

#### ART. 22.

*(Rideterminazione degli organici).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle piante organiche di tutti gli uffici, centrali e periferici dei ministeri, sulla base di approfondita indagine in ordine alla reale consistenza, qualitativa e quantitativa, degli affari trattati dagli uffici di ciascuna amministrazione, in considerazione della istituzione dei comitati di indirizzo e di coordinamento, dei nuclei di valutazione, dei segretari generali e dei provveditorati generali, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 16 della presente legge, del decentramento, previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera a), nonché della ristrutturazione degli uffici periferici di cui all'articolo 18, commi da 2 a 8, e del ripristino delle competenze funzionali di cui all'articolo 21.

2. Dovranno essere ridimensionate, altresì, le piante organiche relative alle categorie di personale delle altre aree fun-

zionali, in relazione alla loro minore utilizzazione a seguito dell'avvento della vasta gamma di sussidi tecnici forniti in dotazione agli uffici.

3. L'indagine di cui al comma 2 dovrà essere affidata, presso ciascuna amministrazione, ad una commissione per la rideeterminazione degli organici, da costituire con decreto ministeriale presso l'ufficio del personale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ciascuna commissione sarà costituita da un funzionario con esperienza ultra-decennale maturata nella direzione di un ufficio periferico delle dimensioni di cui al comma 2 dell'articolo 18, per ogni capoluogo di regione, e sarà presieduta dal capo dal personale.

5. I funzionari interessati alla nomina ed in possesso dei requisiti di cui al comma 4 potranno fare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun consiglio di amministrazione provvederà alla selezione, entro i successivi quaranta giorni, sulla base della maggiore anzianità complessiva maturata da ciascun concorrente nella effettiva direzione di uffici periferici monosezionali, ovvero alla nomina d'ufficio, sulla base degli stessi criteri, per i capoluoghi di regione dai quali non sia pervenuta istanza alcuna.

7. Il capo dal personale di ciascuna amministrazione dovrà provvedere, quale presidente dalla commissione, alla convocazione dei suoi membri, per la prima seduta che dovrà essere tenuta entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Alla prima seduta, i membri di ciascuna commissione riceveranno dal presidente prospetti analitici sintetici sui seguenti elementi:

a) piante organiche degli uffici centrali e periferici con la consistenza di tutto il personale, distinto per qualifiche;

b) flussi di lavoro di ciascun ufficio, distinti per diversità tipologiche, con precisazione delle giacenze iniziali, delle sopravvenienze, delle eventuali diversità di

definizione e delle giacenze finali, relativi all'ultimo triennio;

c) sussidi tecnologici in dotazione a ciascun ufficio, distinti per marca di fabbrica e modello, a seconda che siano:

- 1) funzionanti ed utilizzati;
- 2) non funzionanti;
- 3) non utilizzati o utilizzati in modo non costante e sistematico.

9. Ciascuna commissione dovrà determinare, entro sei mesi dall'insediamento, il quantitativo di personale, distinto per qualifiche ed inserito in unità organiche della consistenza di cui al comma 2 dell'articolo 18, necessario all'espletamento degli affari di ciascuno degli uffici periferici. Assumerà come base di calcolo, per il volume di affari espletabile mediamente da ciascuna sezione, il massimo accertato dal confronto dei prospetti di cui al comma 8, relativi alle unità organiche strutturate secondo le previsioni del comma 2 dell'articolo 18 e fornite di sussidi tecnologici adeguati.

10. Nella ristrutturazione delle piante organiche della Corte dei conti, di cui al testo unico approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle sue delegazioni regionali, di cui all'articolo 5 e seguenti della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, dovrà tenersi conto della competenza delle predette delegazioni regionali alla registrazione di tutti i provvedimenti dei provveditori regionali, di cui al comma 2 dell'articolo 16, soggetti a tale formalità e di originaria competenza dalle amministrazioni centrali. Sarà attribuita alle delegazioni regionali competenza territoriale esclusiva in tutte le materie devolute alla competenza della Corte dei conti e ne sarà modificata la denominazione in sezioni regionali della Corte dei conti. Analogamente si provvederà per le delegazioni della Procura generale della Repubblica presso di esse.

11. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, il Governo provvederà alla determinazione delle qualifiche uniche specifiche di ciascuno dei ruoli professionali, di cui al comma 2 dell'articolo 30.

## CAPO III.

## ORDINAMENTO DEI FUNZIONARI

## SEZIONE I.

## RUOLI UNICI AMMINISTRATIVI

## ART. 23.

*(Ristrutturazione  
delle carriere direttive).*

1. I vincitori di concorso di cui al comma 1 dell'articolo 14, lettere *a)* e *b)*, se destinati a ruolo unico amministrativo, conseguiranno la nomina alla qualifica di dirigente e saranno assegnati, di regola, ad una delle sezioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18.

2. Le promozioni alle qualifiche successive sono conseguibili per merito curriculare e previo superamento degli appositi corsi di cui alla lettera *i)* dell'articolo 14, ripetibili una sola volta, in caso di esito negativo.

3. Concorrono per la promozione alla qualifica di primo dirigente, nei limiti dalle vacanze annuali, i dirigenti che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

4. Il primo dirigente può essere destinato alla direzione di una sezione degli uffici centrali di cui al comma 5 dell'articolo 10, o di un ufficio periferico monodivisionale di cui al comma 5 dell'articolo 18, ovvero di una divisione degli uffici periferici di cui al comma 7 dell'articolo 18.

5. Concorrono per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, nei limiti della vacanze annuali, i primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica e che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

6. Il dirigente superiore può essere destinato alla direzione di una divisione degli uffici centrali, di cui al comma 4 dell'articolo 10, al vicariato di un provveditorato regionale, di cui al comma 3 dell'arti-

colo 17, oppure alla direzione di un ufficio periferico pluridivisionale, di cui al comma 6 dell'articolo 18.

7. Concorrono per la promozione alla qualifica di direttore generale, nei limiti delle vacanze annuali, i dirigenti superiori che abbiano maturato sei anni di servizio nella qualifica e non abbiano superato il cinquantaduesimo anno di età.

8. I direttori generali possono essere destinati alla direzione degli uffici centrali o dei provveditorati regionali e possono essere chiamati altresì, con il loro consenso, alla costituzione dei comitati di indirizzo e coordinamento, di cui all'articolo 7, o dei nuclei di valutazione, di cui all'articolo 8.

9. L'incarico di segretario generale è conferibile, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9, ai direttori generali che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità nella qualifica.

#### ART. 24.

*(Competenza professionale dei funzionari della carriera direttiva).*

1. I funzionari preposti alla direzione degli uffici periferici determinano, con proprio decreto da comunicare al provveditore regionale, l'organigramma del proprio ufficio, per l'organizzazione dei servizi, l'indicazione delle qualifiche dei funzionari da proporre alle strutture interne e del personale delle qualifiche funzionali da assegnare alle predette strutture, in relazione alla qualità ed alla quantità degli affari e del personale assegnato in pianta organica.

2. I funzionari preposti alla direzione degli uffici periferici pluridivisionali e monodivisionali assegnano i funzionari alla direzione delle unità organiche interne e ripartiscono il personale delle qualifiche funzionali tra le predette unità organiche, nel rispetto dell'organigramma di cui al comma 1, con proprio ordine di servizio da comunicare al provveditore regionale.

3. I funzionari preposti alla direzione degli uffici periferici monosezionali e

quelli preposti alla direzione di una sezione degli uffici periferici assegnano a ciascuno degli impiegati dipendenti, con proprio ordine di servizio, le attività da espletare, con la prescrizione delle modalità, dei limiti e dei termini ritenuti più opportuni ai fini della efficienza e della economicità dei servizi. Sono espressamente indicati, anche in relazione al disposto del terzo comma dell'articolo 347 del codice penale, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, gli atti ad esclusiva rilevanza interna che da ciascuno devono essere sottoscritti.

4. Gli ordini di servizio di cui al comma 3 sono trasmessi al provveditore regionale, nel caso di ufficio monodivisionale di cui al comma 2, o al dirigente dell'ufficio per via gerarchica, nel caso di ufficio pluridivisionale, di cui al medesimo comma.

5. Gli organigrammi di cui al comma 1 devono essere formulati o, quanto meno, formalmente modificati ad ogni variazione della pianta organica o della strutturazione dell'ufficio e, entro tre giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, devono essere trasmessi al provveditorato regionale competente. La periodicità degli ordini di servizio, di cui ai commi 2 e 3, sarà determinata con regolamento ministeriale.

6. Ogni innovazione in ordine alle modalità ed ai termini di espletamento dei servizi assegnati al personale dipendente, per intervenuta innovazione normativa o per discrezionale valutazione del funzionario preposto alla unità organica, deve essere formalizzata, ai fini della individuazione della responsabilità, con foglio di prescrizione.

7. Entro i primi venti giorni dall'inizio di ciascun anno solare, ogni dirigente trasmette al proprio diretto superiore gerarchico una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente dall'unità organica alle proprie dipendenze, dalla quale risultino:

a) il personale assegnato al 1° gennaio, distinto per qualifiche, e le successive variazioni alla consistenza organica verificatesi entro il 31 dicembre;

b) il carico di lavoro iniziale, il numero delle sopravvenienze, degli affari definiti e di quelli rimasti da espletare, con l'indicazione, per le procedure complesse in corso di espletamento, della fase procedurale in atto;

c) la consistenza e lo stato dei locali, dell'arredamento e delle attrezzature in dotazione all'unità organica.

8. La predetta relazione illustrerà eventuali accorgimenti organizzativi adottati al fine di conseguire maggiore efficienza ed economicità dei servizi, indicherà le difficoltà riscontrate, sia per particolari situazioni di fatto relative a casi specifici, sia per effetto della normativa o delle disposizioni ricevute, suggerendo i rimedi ritenuti più opportuni.

9. Alla relazione devono allegarsi prospetti numerici analitici per la schematica esposizione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7, nonché copia degli ordini di servizio e di eventuali fogli di prescrizione emessi nell'anno.

10. I primi dirigenti in servizio presso gli uffici periferici, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, trasmettono al proprio diretto superiore gerarchico relazione analoga, sintetizzatrice di quelle ricevute, con proprie conclusioni e prospetti riassuntivi di quelli di cui al comma 9, allegando pure copia di ciascuna relazione ricevuta, ai fini di cui al comma 12. I primi dirigenti in servizio presso l'amministrazione centrale devono redigere, entro i primi quaranta giorni dall'inizio di ciascun anno, una relazione ai sensi dei commi 7, 8 e 9.

11. I dirigenti superiori preposti alla direzione di uffici periferici, nei quaranta giorni successivi al termine di cui al comma 10, trasmettono al provveditore regionale relazione sull'attività del proprio ufficio, sintetizzatrice di quelle di cui al comma 10 e con la stessa impostazione sistematica anche in ordine agli allegati previsti. I dirigenti superiori in servizio presso l'amministrazione centrale trasmettono analoga relazione al proprio dirigente centrale.

12. Copia di ciascuna delle relazioni, di cui ai commi 7, 10 e 11, è trasmessa da ciascun provveditore regionale e da ciascun dirigente centrale al Consiglio nazionale della dirigenza, accompagnata da propria motivata proposta di giudizio complessivo annuale, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, lettera b), entro il successivo mese di luglio.

13. I provveditori regionali e i dirigenti centrali riferiscono, entro il successivo mese di maggio, al segretario generale sul modo con il quale si è svolta l'azione amministrativa, sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al buon andamento dell'Amministrazione, all'ordinamento dei servizi e alla loro efficienza, formulando, altresì, le proposte ritenute opportune per la razionalizzazione dei servizi, lo snellimento delle procedure, la riduzione dei costi, le eventuali modifiche alle piante organiche di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, ed, in genere, il miglioramento dell'azione amministrativa.

14. I funzionari di cui al comma 13 riferiscono anche, per quanto di competenza dei rispettivi uffici, sull'andamento generale e sulla gestione degli enti eventualmente sottoposti a vigilanza.

15. Il segretario generale, vagliate e coordinate le proposte avanzate con le relazioni di cui al comma 14, redige la relazione generale sull'andamento dei servizi, sui risultati dell'azione amministrativa e, in particolare, dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti, sulle principali osservazioni occorse e sui più rilevanti provvedimenti adottati dall'amministrazione, avanzando adeguate proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi, ivi comprese, in quanto occorrenti, le modifiche di struttura degli uffici e quelle degli organici del personale. La relazione contiene altresì le osservazioni e le proposte del segretario generale in merito all'andamento generale e alla gestione degli enti sottoposti a vigilanza.

16. La relazione è comunicata, entro il mese di luglio, al ministro competente e alla Presidenza dal Consiglio dei ministri, ai fini della predisposizione della rela-

zione al Parlamento sullo stato della Pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

17. Nell'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il termine: « 30 luglio » è modificato in: « 30 ottobre ».

#### ART. 25.

*(Incompatibilità e cumulo di impieghi).*

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 60 a 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Dopo l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è inserito il seguente:

« ART. 65-bis — *(Funzionari della carriera direttiva).* — 1. Per i funzionari della carriera direttiva:

a) le autorizzazioni di cui agli articoli 60, 61, secondo comma, e 62, nonché la decadenza di cui all'articolo 63, quarto comma, sono deliberate dal Consiglio nazionale dalla dirigenza;

b) la diffida di cui al primo comma dell'articolo 63 è fatta dal segretario generale del dipartimento di appartenenza;

c) la denuncia di incompatibilità di cui all'articolo 64 e quella di cumuli di impieghi di cui al secondo comma dell'articolo 65, sono dirette al segretario generale del dipartimento di appartenenza per l'ulteriore inoltro al Consiglio nazionale della dirigenza ».

#### ART. 26.

*(Responsabilità dei funzionari).*

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Al primo comma dall'articolo 20, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, le parole: « il diret-

tore generale e il capo del servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il segretario generale e il provveditore regionale, nonché il dirigente dell'ufficio centrale e quello dell'ufficio periferico ».

3. Il secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è abrogato.

4. Il terzo comma dell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario generale, la denuncia è fatta a cura del ministro ».

5. I funzionari delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle funzioni di organizzazione, direzione e vigilanza degli uffici cui sono preposti, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione amministrativa. Essi sono responsabili, in particolare, della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme procedurali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle altre disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.

#### ART. 27.

##### *(Disciplina).*

1. Si applicano le disposizioni agli articoli da 78 a 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il secondo comma dell'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Per il funzionario con funzioni di segretario generale si applica l'articolo 123 ».

3. All'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i funzionari della carriera direttiva, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio nazionale della dirigenza, sentiti i superiori gerarchici del riabilitando ».

4. All'articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è aggiunto il seguente comma:

« Per i funzionari della carriera direttiva, il provvedimento di cui al primo comma è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, nella prima ipotesi, e del segretario generale o del provveditore regionale, nella seconda ipotesi, a seconda che il funzionario presti servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale o di quella periferica. La comunicazione di cui al secondo comma deve essere diretta al segretario generale o al provveditore regionale, a seconda che il funzionario presti servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale o di quella periferica ».

5. All'articolo 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è aggiunto il seguente comma:

« Il provvedimento di cui al primo comma, per i funzionari della carriera direttiva, è di competenza del segretario generale o del provveditore regionale, a seconda che il funzionario presti servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale o di quella periferica ».

6. All'articolo 95 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è aggiunto il seguente comma:

« Per i funzionari della carriera direttiva, la competenza è del Consiglio nazionale della dirigenza in luogo del Consiglio di amministrazione ».

7. Il secondo comma dell'articolo 100 è sostituito dal seguente:

« Ai funzionari della carriera direttiva la sanzione è inflitta:

a) dal Presidente della Repubblica se rivestono la qualifica di segretario generale;

b) dal segretario generale, se sono in servizio presso uffici dell'amministrazione centrale;

c) dal provveditore regionale, se sono in servizio presso uffici dell'amministrazione periferica ».

8. All'articolo 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 come è aggiunto il seguente comma:

« Il ricorso gerarchico non è ammesso per i funzionari con funzioni di segretario generale ed è di competenza del Presidente della Repubblica per i funzionari delle altre qualifiche ».

9. All'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Per i funzionari della carriera direttiva, gli atti vengono rimessi al Consiglio nazionale della dirigenza ».

10. All'articolo 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è aggiunto il seguente comma:

« I funzionari della carriera direttiva trasmettono le giustificazioni al Consiglio nazionale della dirigenza direttamente o in via gerarchica ».

11. All'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è aggiunto il seguente comma:

« Per i funzionari della carriera direttiva, al capo del personale si intendono sostituiti il segretario generale per i funzionari dipendenti dall'amministrazione centrale, ed i provveditori regionali per i funzionari dipendenti dell'amministrazione periferica. Per l'irrogazione della censura, si intendono competenti gli organi di cui al secondo comma dell'articolo 100 ».

12. L'articolo 123 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — 1. Nel procedimento disciplinare a carico di funzionari con funzioni di segretario generale, la contestazione degli addebiti viene fatta con atto del ministro.

2. Il segretario generale ha facoltà di presentare le giustificazioni al ministro o al Consiglio nazionale della dirigenza, direttamente ed unitamente all'atto di contestazione degli addebiti.

3. Il ministro, qualora non accolga le giustificazioni, le inoltra, unitamente all'atto di contestazione degli addebiti, al

Consiglio nazionale della dirigenza perché deliberi sull'incompatibilità del funzionario a rimanere nell'esercizio delle funzioni di segretario generale ovvero a rimanere in servizio, sia pure destinato a diverse funzioni.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio nazionale della dirigenza, il funzionario riconosciuto incompatibile rispetto alle funzioni di segretario generale è collocato in disponibilità, in attesa di destinazione ad altro incarico, con il trattamento economico di cui all'articolo 72. Il funzionario riconosciuto incompatibile alla permanenza in servizio, ne è dispensato ».

13. Al quarto comma dell'articolo 124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 dopo la parola: « parere », sono aggiunte le seguenti: « del Consiglio nazionale della dirigenza, per i funzionari della carriera direttiva, o, per l'altro personale, ».

14. Al primo comma dell'articolo 132 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, dopo la parola: « parere », sono aggiunte le seguenti: « del Consiglio nazionale della dirigenza, per i funzionari della carriera direttiva, o, per l'altro personale, ».

15. All'articolo 129, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

« Il funzionario della carriera direttiva può chiedere di essere sentito personalmente dalla commissione disciplinare del Consiglio nazionale della dirigenza, competente a deliberare l'eventuale provvedimento di dispensa da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato del ministro interessato ».

#### ART. 28.

(Trattamento economico).

1. Lo stipendio annuo lordo dei funzionari dei ruoli unici amministrativi è determinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'annessa tabella A, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze pre-

viste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei pubblici dipendenti.

2. Ferma l'equiparazione stipendiale tra deputato, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e direttore generale, al quale ultimo è attribuito il parametro 364, i parametri delle altre qualifiche sono così determinati:

- a) dirigente superiore, 228;
- b) primo dirigente, 164;
- c) dirigente, 100.

3. Gli stipendi predetti sono soggetti a scatti triennali, nella misura del dieci per cento degli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge, su deliberazione del Consiglio nazionale della dirigenza, e previo parere favorevole conseguito al termine del corso di aggiornamento, di cui alla lettera g) dell'articolo 14.

4. Le nuove misure degli stipendi, risultanti dalla applicazione della presente legge, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

5. Gli stipendi sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto nazionale di statistica ai fini dell'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

6. Agli effetti del comma 5 sono presi in considerazione i benefici medi *pro capite* dei seguenti comparti del pubblico impiego:

- a) amministrazioni statali;
- b) aziende autonome dello Stato;
- c) università;
- d) regioni;
- e) province e comuni;
- f) ospedali ed enti di previdenza.

7. La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

8. Gli stipendi al 1° gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1° gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del triennio successivo.

9. La percentuale dell'adeguamento triennale è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui ai commi 5 e 7.

10. Qualora i dati indicati ai sensi del presente articolo non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

#### ART. 29.

##### *(Indennità di dirigenza).*

1. Con la stessa decorrenza di cui all'articolo 28, l'indennità di dirigenza, determinata anche in riferimento al tempo pieno di cui all'articolo 5, compete a tutti i funzionari effettivamente preposti ad unità operative, per un ammontare percentuale dello stipendio calcolato nelle seguenti misure:

a) 7 per cento, per dirigenza di unità organica interna, quale funzione di ordinaria competenza in relazione alla qualifica rivestita;

b) 10 per cento, per dirigenza di ufficio a rilevanza esterna, quale funzione di

ordinaria competenza, in relazione alla qualifica rivestita;

c) 14 per cento, per dirigenza di unità organica interna rientrante nell'ordinaria competenza della qualifica superiore a quella rivestita;

d) 20 per cento, per dirigenza di ufficio a rilevanza esterna rientrante nella ordinaria competenza della qualifica superiore a quella rivestita, e per partecipazione agli organi di cui agli articoli 7 e 8;

e) 30 per cento, per la funzione di segretario generale.

## SEZIONE II.

### RUOLI UNICI PROFESSIONALI.

#### ART. 30.

*(Strutturazione dei ruoli professionali).*

1. I vincitori di concorso di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 14, se destinati a ruolo unico professionale, saranno nominati alla qualifica unica specifica del ruolo di destinazione ed inquadrati, secondo l'ordine del decreto di nomina, dopo l'ultimo funzionario iscritto nel ruolo.

2. La qualifica unica specifica del personale di ciascuno dei ruoli professionali sarà determinata, sentito il Consiglio di amministrazione interessato, con i provvedimenti di cui al comma 11 dell'articolo 22.

3. I funzionari appartenenti ai ruoli professionali, inquadrati nei parametri 300 e superiori, possono essere chiamati, con il loro consenso, alla costituzione dei comitati di indirizzo e coordinamento e dei nuclei di valutazione, di cui agli articoli 7 e 8, con la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.

#### ART. 31.

*(Trattamento economico).*

1. Gli stipendi dei ruoli unici professionali sono determinati, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dalla allegata tabella B, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei pubblici dipendenti.

2. La progressione economica quadriennale, sulla sequenza parametrica 100, 120, 140, 180, 200, 220, 260, 280, 300, 340 e 360, è conseguita, su deliberazione del Consiglio nazionale della dirigenza, per anzianità, sulla base di parere favorevole riportato al termine del corso di aggiornamento professionale, di cui alla lettera g) dell'articolo 14.

3. Si applica la normativa relativa agli adeguamenti stipendiali di cui ai commi da 5 a 10 dell'articolo 28.

#### ART. 32.

*(Indennità di funzione).*

1. Con la stessa decorrenza di cui all'articolo 31, ai funzionari appartenenti ai ruoli professionali preposti al coordinamento di nuclei operativi professionali compete un'indennità di funzione nella misura del 10 per cento dello stipendio in godimento.

2. Ai funzionari appartenenti ai ruoli professionali preposti al coordinamento di nuclei operativi interprofessionali compete un'indennità di funzione nella misura del 20 per cento dello stipendio in godimento.

3. Ai funzionari appartenenti ai ruoli professionali eventualmente chiamati a comporre gli organi di cui agli articoli 7 e 8 compete l'indennità nella misura di cui al comma 2.

#### CAPO IV.

##### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 33

*(Adeguamento delle denominazioni degli uffici e delle funzioni delle amministrazioni centrali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle denominazioni degli uffici centrali, delle relative ripartizioni e delle funzioni demandate ai funzionari di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, relativamente a tutte le amministrazioni dello Stato — comprese quelle ad ordinamento autonomo — nonché agli istituti ed enti della ricerca e della sperimentazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

ART. 34.

*(Nomina dei segretari generali).*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'incarico di segretario generale di ciascun dipartimento sarà conferito, a norma dell'articolo 9, entro tre mesi dal completamento delle formalità di inquadramento nella qualifica di direttore generale degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 36.

ART. 35.

*(Costituzione dei provveditorati regionali).*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione delle sedi dei provveditorati regionali, della loro struttura e delle relative piante organiche, per l'attuazione del decentramento di cui alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 10.

ART. 36.

*(Inquadramento giuridico del personale in servizio).*

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio proveniente dalle ex carriere direttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o, se assunto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio

1980, n. 312, reclutato nelle qualifiche funzionali settima e ottava, senza beneficiare della riserva di posti prevista dall'articolo 14 della citata legge n. 312 del 1980, sarà inquadrato nelle nuove qualifiche nel modo seguente:

a) ruoli amministrativi:

1) funzionari provenienti dalla qualifica di dirigente generale di livello C e B: direttore generale;

2) funzionari provenienti dalla qualifica di dirigente superiore: dirigente superiore;

3) funzionari provenienti dalla qualifica di primo dirigente: primo dirigente;

4) funzionari provenienti dalle qualifiche ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: primo dirigente, eventualmente anche in soprannumero;

5) funzionari provenienti dalle qualifiche funzionali settima, ottava e nona: dirigente.

b) ruoli professionali: qualifica unica professionale, di cui al comma 2 dell'articolo 30, secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

2. Il soprannumero di cui alla lettera a), numero 4, del comma 1 sarà riassorbito con le vacanze che si verificheranno successivamente all'inquadramento, ove non fossero sufficienti l'eventuale ampliamento dei ruoli, di cui all'articolo 22 e l'esodo volontario di cui all'articolo 38.

#### ART. 37.

*(Inquadramento economico del personale in servizio).*

1. Ai funzionari di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 saranno attribuiti gli scatti triennali di cui al comma 3 dell'articolo 28, in relazione al-

l'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

2. Per i funzionari provenienti dalle qualifiche funzionali, l'anzianità di cui al comma 1 deve intendersi come quella relativa al servizio complessivamente prestatato nell'area direttiva; per quelli provenienti dai ruoli ad esaurimento, deve intendersi come quella di permanenza in detti ruoli.

3. Ai funzionari appartenenti ai ruoli professionali di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 36 sarà attribuita la progressione economica quadriennale di cui al comma 2 dell'articolo 31, in relazione alla complessiva anzianità di servizio maturata nell'area direttiva.

#### ART. 38.

*(Esodo volontario).*

1. Ai funzionari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno trenta anni di servizio complessivo o che abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età e che, entro il termine perentorio di tre anni dalla data predetta, chiedano il collocamento a riposo anticipato, saranno attribuiti:

*a*) un aumento del servizio utile a pensione, pari a quello occorrente per raggiungere il limite massimo pensionistico e, comunque, non superiore a sette anni, valido sia ai fini pensionistici che per l'indennità di buonuscita;

*b*) la qualifica immediatamente superiore a quella spettante a norma degli articoli 36 e 37 o, in alternativa, qualora l'interessato ne faccia richiesta o abbia diritto all'inquadramento nella qualifica di direttore generale, tre degli scatti triennali di cui all'articolo 28, comma 3, ovvero, per i funzionari aventi diritto all'inquadramento nella qualifica professionale unica di cui all'articolo 31, comma 2, due progressioni quadriennali, in aggiunta a quelle spettanti a norma degli articoli 36 e 37.

## ART. 39.

*(Liquidazione e riliquidazione delle pensioni).*

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei funzionari delle carriere direttive saranno liquidati sulla base del trattamento economico spettante a seguito degli inquadramenti di cui agli articoli 36 e 37 e del computo dell'indennità di dirigenza ovvero di quella di funzione di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 32.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, le pensioni e gli assegni sostitutivi dei funzionari direttivi già in quiescenza saranno riliquidati sulla base del trattamento economico spettante ai funzionari di corrispondente qualifica ed anzianità di cui al citato comma 1.

3. Il trattamento pensionistico di cui ai commi 1 e 2 è soggetto all'adeguamento triennale, con le modalità di cui ai commi da 5 a 10 dell'articolo 28.

## ART. 40.

*(Abrogazione di norme incompatibili).*

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali, e la legge 25 maggio 1978, n. 233, di modifica ai limiti di competenza;

b) i numeri 2) e 9) del primo comma dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

c) la legge 10 luglio 1984, n. 301, recante norme di accesso alla dirigenza statale.

## ART. 41.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1993, 70 miliardi per l'anno 1994 e 225 miliardi per l'anno 1995, si provvede quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro »; e, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Riforma della dirigenza statale ».

## TABELLA A.

(Articolo 28)

QUALIFICHE	Parametro	Retribuzione
Dirigente .....	100	24.640.000
Primo dirigente .....	164	40.409.600
Dirigente superiore .....	228	56.179.200
Direttore generale .....	364	89.689.600

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

(articolo 28)

ANZIANITÀ	Qualifica: dirigente Parametro 100	Qualifica: primo dirigente Parametro 164	Qualifica: dirigente superiore Parametro 228	Qualifica: direttore generale Parametro 364
Iniziali .....	24.640.000	40.409.600	56.179.200	89.689.600
Dopo 3 anni .....	27.104.000	44.450.000	61.797.120	98.658.560
Dopo 6 anni .....	29.568.000	48.491.000	67.415.040	107.627.520
Dopo 9 anni .....	32.032.000	52.532.480	73.132.960	116.596.480
Dopo 12 anni .....	34.496.000	56.573.440	78.750.880	125.565.440
Dopo 15 anni .....	36.960.000	60.614.400	84.368.800	134.534.400
Dopo 18 anni .....	39.424.000	64.655.360	89.986.720	143.503.360
Dopo 21 anni .....	41.888.000	68.696.320	95.604.640	152.472.320
Dopo 24 anni .....	44.352.000	72.737.280	101.222.560	—
Dopo 27 anni .....	46.816.000	76.778.240	106.840.480	—
Dopo 30 anni .....	49.280.000	80.819.200	—	—
Dopo 33 anni .....	51.744.000	—	—	—
Dopo 36 anni .....	54.208.000	—	—	—

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B.

(Articolo 31)

ANZIANITÀ	Parametro	Retribuzione
Iniziale .....	100	24.640.000
Dopo 4 anni .....	120	29.568.000
Dopo 8 anni .....	140	34.496.000
Dopo 12 anni .....	180	44.352.000
Dopo 16 anni .....	200	49.280.000
Dopo 20 anni .....	220	54.208.000
Dopo 24 anni .....	260	64.064.000
Dopo 28 anni .....	280	68.992.000
Dopo 32 anni .....	300	73.920.000
Dopo 36 anni .....	340	83.776.000
Dopo 40 anni .....	360	88.704.000